



COMUNE DI RICCIONE

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CURA DEL VERDE

MARZO 2025

Approvazione	Esecutività
Del. C.C. 6 del 27/03/2025	20/04/2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CURA DEL VERDE



...È UNA DISTRIBUZIONE DI GIARDINI E DI PIANTE CHE NON SI COMPENDIA IN UN ABBELLIMENTO SEMPLICEMENTE ESTETICO. MA HA PER FINE DI RICHIAMARE IL TURISTA CHE TROVA LA ANGOLI DI PACE CAPACI DI ACCOSTARLO ALLA NATURA, FONTE INESTINGUIBILE DI SERENITÀ FISICA E SPIRITUALE.

AUGUSTO CICCETTI

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 - PRINCIPI E FINALITA'	5
Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
Art. 3 - DEFINIZIONI E PARAMETRI MINIMI DA RISPETTARE	7
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	14
Art. 4 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA	14
Art. 5 - INTERVENTI ESCLUSI	14
Art. 6 - PROCEDURA PER L'ABBATTIMENTO E LA SOSTITUZIONE DI ALBERI	15
Art. 7 - PROCEDURA PER GLI ABBATTIMENTI IN SITUAZIONE DI URGENZA	23
Art. 8 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI ALBERI IN AREA PRIVATA	23
Art. 9 - ABBATTIMENTI NON AUTORIZZATI	24
Art. 10 - POTATURE	24
Art. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	28
Art. 12 - DISTANZE DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI	34
Art. 13 - DISTANZE DALLE UTENZE AEREE	35
Art. 14 - DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANEE	35
Art. 15 - DISTANZE DA LINEE FERROVIARIE	36
Art. 16 - DANNEGGIAMENTI	36
Art. 17 - SCAVI IN VICINANZA DEGLI ALBERI	37
Art. 18 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	38
Art. 19 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI	39
Art. 20 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI	40
Art. 21 - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI INTERVENTI EDILIZI	41
Art. 22 - PRECISAZIONI AFFERENTI GLI INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI E PRIVATI	44
Art. 23 - INTERVENTI NEI GIARDINI DI PREGIO E DI PERTINENZA	46
Art. 24 - ONERI DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	47
Art. 25 - VERDE PER PARCHEGGI	48
Art. 26 - ALBERATA STRADALE - VIABILITA' URBANA	49
Art. 27 - ALBERATA STRADALE - VIABILITA' EXTRAURBANA COMUNALE	52
Art. 28 - POTATURA ALBERATA STRADALE	52
Art. 29 - ABBATTIMENTI ALBERATA STRADALE	53
Art. 30 - SEGNALE DI CANTIERE STRADALE	54
Art. 31 - VERDE NEI PARCHEGGI, NELLE STRADE E IN AREE DENSAMENTE URBANIZZATE	54
Art. 32 - DIFESA FITOSANITARIA	54
Art. 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA	58
Art. 34 - CORTI DI FABBRICATI, AREE INCOLTE ED AREE EX AGRICOLE	59
TITOLO III - ALBERI MONUMENTALI	60
Art. 35 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO MONUMENTALI	60
Art. 36 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI	60
Art. 37 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE	60
TITOLO IV - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE	61
Art. 38 - DEFINIZIONI	61
Art. 39 - SALVAGUARDIA	61
Art. 40 - INTERVENTI	61
Art. 41 - ACCESSO E USO	61
TITOLO V - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI	62
Art. 42 - AMBITO DI APPLICAZIONE	62

Art. 43 - INTERVENTI VIETATI.....	62
Art. 44 - INTERVENTI PRESCRITTI.....	63
TITOLO VI - ORTI URBANI	69
Art. 45 - DEFINIZIONI.....	69
Art. 46 - NORME PER L'ASSEGNETARIO.....	69
Art. 47 - RESTRIZIONI E DIVIETI.....	69
TITOLO VII - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI E PER LA SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACERI, DEGLI SPECCHI E CORSI D'ACQUA MINORI, DEI SISTEMI DUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	70
Art. 48 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI E CORSI D'ACQUA	70
Art. 49 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE.....	70
Art. 50 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI.....	70
Art. 51 - SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA	72
Art. 52 - SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA MINORI	72
Art. 53 - SALVAGUARDIA DEI LITORALI SABBIOSI ASSOCIATI AD UN SISTEMA DUNALE	72
TITOLO VIII - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE	75
Art. 54 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI.....	75
Art. 55 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE.....	75
Art. 56 - PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E GESTIONE DI AREE VERDI	75
Art. 57 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI PATTI DI COLLABORAZIONE.....	76
Art. 58 - SPONSORIZZAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	76
TITOLO IX - SANZIONI	78
Art. 59 - VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	78
Art. 60 - SANZIONI.....	78
TITOLO X - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	81
Art. 61 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	81
Art. 62 - ENTRATA IN VIGORE	81
Art. 63 - SALVAGUARDIA.....	81
Art. 64 - ABROGAZIONI	81

Appendice: "Perimetro della Città Giardino del Novecento"

Componenti gruppo di lavoro

Tecla Mambelli - Dirigente
Mario Sala - Coordinatore del progetto
Mariarita Costa
Michele Ricci
Raffaella Boga
Alice Tonti

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Riccione riconosce l'importanza della vegetazione, quale componente essenziale dell'ecosistema urbano e del paesaggio antropico, naturale e rurale, sia in funzione degli aspetti igienico-sanitari che culturali, estetici, sociali e ricreativi.
2. La vegetazione arborea ed arbustiva riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene e risulta un bene da curare, tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Infatti essa esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento delle caratteristiche chimiche ed organiche dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, influisce sul miglioramento della qualità urbana e delle condizioni di vita dell'uomo.
3. La titolarità della tutela delle aree caratterizzate da copertura arborea, inserite all'interno di spazi verdi urbani, naturali e rurali quali giardini pubblici e privati, le alberate stradali, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree, resta in capo al Comune di Riccione che la esercita mediante il presente Regolamento. Sono escluse le aree assimilate a bosco di cui all'Art. 4 comma 1. del D.Lgs. n.34/2018. Nella gestione di tali aree, il Comune di Riccione si ispira a criteri e tecniche, fondati su basi scientifiche, finalizzate a conseguire obiettivi che soddisfino la conservazione degli equilibri dell'ecosistema oggetto degli interventi.
4. Con il presente Regolamento comunale per la cura del verde (in seguito abbreviato con il solo termine di "Regolamento") il Comune di Riccione intende migliorare la gestione di questi ecosistemi antropici e tutelarne le funzioni di interesse collettivo anche attraverso una maggiore integrazione con le attività e le funzioni affidate alla società incaricata per la gestione del verde pubblico.
5. La progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati secondo le norme di buona pratica disponibili, condivise in ambito nazionale ed europeo, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali nelle quali queste si sviluppano.
6. Il presente Regolamento si inserisce nell'attività normativa dell'ente riguardante le diverse tematiche afferenti l'ambiente urbano, naturale e rurale ed in particolare quelle pianificatorie e gestionali quali per esempio i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti,

quelle di civile convivenza quali i regolamenti di Polizia Urbana e quelle afferenti la disciplina e la regolamentazione delle manomissioni del suolo pubblico (scavi per sottoservizi, ecc.) al fine di ottenere una gestione coordinata e integrata del verde cittadino. Dal punto di vista gerarchico, qualora i suddetti disposti regolamentari risultassero in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi prevalenti solo quelli urbanistici ed edilizi, mentre i restanti strumenti dovranno attenersi alle prescrizioni previste nel presente dettato normativo.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento detta le disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde pubblico e privato nel territorio comunale.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi (comprese le corti di pertinenza dei fabbricati), alla tutela e gestione di parchi e giardini pubblici e privati, delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale - storico - paesaggistico quali i soprassuoli arborei, le siepi, le macchie e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni ed in cui sia presente vegetazione arbustiva ed arborea.
3. Il Verde comunale in base alla tipologia della proprietà dell'area in cui vegeta si distingue in:
 - a. "Verde pubblico" di nuovo impianto o esistente sul territorio comunale e in aree di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici;
 - b. "Verde privato" di nuovo impianto o esistente sul territorio comunale e in aree di proprietà privata.
4. Riguardo le aree verdi di nuova realizzazione e quelle oggetto di riqualificazione, il presente Regolamento assume il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 attinente l'adozione dei criteri minimi ambientali per i servizi e forniture riguardanti la progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area verde già esistente, il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, la fornitura di prodotti per la gestione del verde, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.Lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 e ss.mm.ii.
5. Con successivi atti dirigenziali verranno approvate le Linee guida per la gestione del verde pubblico. Fino all'approvazione di tali atti vengono recepite le "Linee guida per la

gestione dei patrimoni arborei pubblici nell'ottica del Risk Management" redatto dalla AIDTPG (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini) e ss. mm. ed ii., e gli standard europei di potatura (2021), consolidamento e piantagione (2022) degli alberi pubblicati dal Gruppo di lavoro del progetto TeST - Technical Standards in Tree Work in cooperazione con l'EAC - European Arboricultural Council.

6. Nella gestione del verde pubblico di propria competenza l'amministrazione comunale e i soggetti affidatari della progettazione, realizzazione e gestione del verde, adottano i criteri minimi ambientali di cui al comma 4. e si impegnano a seguire le indicazioni citate nelle Linee Guida e gli standard europei di cui al comma precedente.
7. Nella gestione del verde privato di significativa entità, i privati che seguono le indicazioni citate nelle Linee Guida e negli standard di cui al comma 5. ed adottano i criteri minimi ambientali di cui al comma 4. potranno fruire delle eventuali premialità riportate nella disciplina del Piano Urbanistico Generale.
8. Nelle aree private, le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte le potature degli alberi, l'abbattimento e la difesa fitosanitaria degli alberi, dovranno essere eseguite da imprese specializzate in campo agronomico/forestale/ambientale che dovranno rilasciare al proprietario una specifica dichiarazione del rispetto delle norme vigenti in materia e del presente Regolamento allegando documentazione fotografica degli interventi eseguiti. Qualora ritenute responsabili di danni al patrimonio vegetale comunale pubblico o privato, le ditte risponderanno, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e saranno passibili delle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate in caso di abusi riscontrati.
9. La perizia per la valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment) redatta da parte del Professionista arboricoltore abilitato di cui al successivo Art. 3 comma 1. lettera x., dovrà seguire le linee guide approvate con atto dirigenziale, o in sua assenza, dalle le "Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi" della Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi Dottori Forestali della Lombardia e ss. mm. ed ii. (ovvero protocollo S.I.A. - Società Italiana d'Arboricoltura).

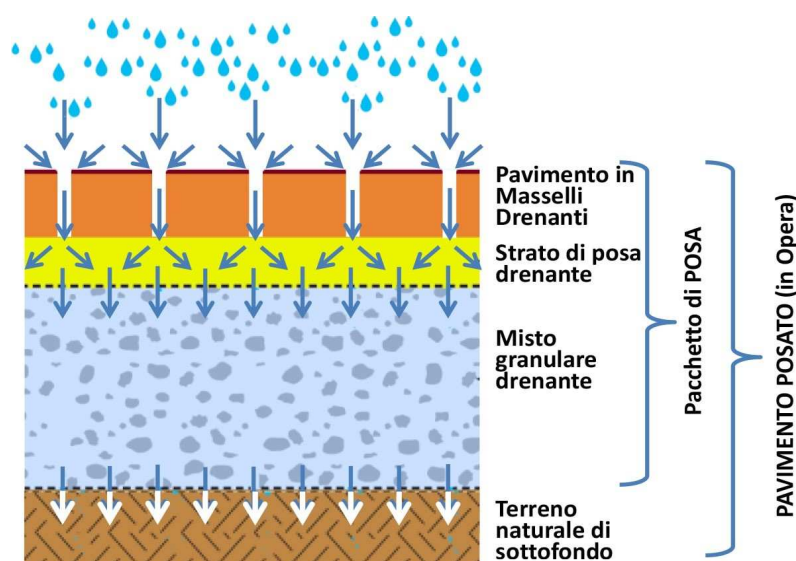
Art. 3 - DEFINIZIONI E PARAMETRI MINIMI DA RISPETTARE

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce per:
 - a. "Alberi a foglia caduca": alberi (di norma latifoglie) che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo;

- b. “Arbusti e macchie arbustive di pregio”: gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume maggiore di 5mc e che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino eccezionali;
- c. “Arbusto”: Pianta perenne, legnosa, di altezza di norma compresa fra 1 e 5 m, con ramificazione che parte dalla base vicino al suolo;
- d. “Area di rispetto dell'albero”: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero a maturità;
- e. “Aree di pertinenza delle alberature”: si intende l'area calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e radicale, definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro, il centro del colletto dell'albero, e come raggio una cifra variabile in base al contesto nel quale l'albero è inserito, calcolata ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento;
- f. “Callo di cicatrizzazione”: ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco e dei rami secondari sulle ramificazioni principali;
- g. “Capitozzatura”: taglio indiscriminato del fusto e/o delle branche primarie o di grossi rami dell'albero che comportano una riduzione drastica della chioma;
- h. “Cercine”: area di terreno nudo circostante il colletto della pianta;
- i. “Classi di grandezza”: gli alberi si differenziano in base allo sviluppo in altezza della pianta a maturità nella stazione di riferimento (Riccione – zona costiera alto-adriatica, orizzonte planiziario - collinare) in:
- I° grandezza:
 - Sviluppo in altezza a maturità > 18 m;
 - II° grandezza:
 - Sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m;
 - III° grandezza:
 - Sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m;
- j. Classificazione dei terreni e delle pavimentazioni in base alla permeabilità:

PERMEABILITA' "K" di TERRENI e PAVIMENTAZIONI												
CLASSIFICAZIONE		mm/h mm/ora	l/s/ha litri/sec/ettaro	m/s metri/sec	Grafico (m/s)							
PERMEABILE k > 10 ⁻⁴ m/s	GHIAIA MEDIA	360 - 3.600	1.000 - 10.000	10 ⁻⁴ - 10 ⁻³								
	GRIGLIATI e MASSELLI DRENANTI ben posati	360	1000	10 ⁻⁴								
	GHIAIA SABBIOSA ben assortita	36 - 360	100 - 1.000	10 ⁻⁵ - 10 ⁻⁴								
SEMI PERMEABILE k = 10 ⁻⁷ - 10 ⁻⁴ m/s	SABBIA ben assortita	3,6 - 360	10 - 1000	10 ⁻⁶ - 10 ⁻⁴								
	SABBIA poco assortita	0,3 - 3,6	1 - 10	10 ⁻⁷ - 10 ⁻⁶								
IMPERMEABILE k < 10 ⁻⁷ m/s	ARGILLA SABBIOSA o LIMOSA	0,003 - 3,6	0,01 - 10	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁶								
					10 ⁻⁹	10 ⁻⁸	10 ⁻⁷	10 ⁻⁶	10 ⁻⁵	10 ⁻⁴	10 ⁻³	
Conversioni:		mm/h = 2,78 l/s/ha		l/s/ha = 10 ⁻⁷ m/s		mm/h = 2,78 * 10 ⁻⁷ m/s						
		litri/minuto/m2 = mm/minuto		litri/minuti/m2 = 60 mm/ora		m/s = 3,6 * 10 ⁶ mm/h						

- k. “Coefficiente di permeabilità (K)”: velocità (espressa in m/s) con cui l’acqua può attraversare il pacchetto di posa (vedi successiva Fig. lett. t.);
- l. “Colletto dell’albero”: base del fusto che rappresenta la zona di transizione tra questo e la radice dell’albero;
- m. “Conifere aghifoglie”: specie arboree con foglie aghiformi sempreverdi (chioma con foglie persistenti) o più raramente decidue (chioma caducifoglie);
- n. “Contributo per il risarcimento ambientale”: onere pari alla somma della monetizzazione (ovvero, nei casi previsti dal Regolamento, del valore ecologico - ambientale) dell’albero abbattuto e non sostituito e della eventuale monetizzazione della quota di superficie permeabile necessaria a raggiungere lo standard minimo riportato al successivo comma 2. lett. h.;
- o. “Distanza di rispetto”: distanza dal colletto dell’albero da rispettare in occasione di scavi (di qualunque profondità) e sbancamenti;
- p. “Latifoglie”: specie arboree con foglie a lamina espansa sia sempreverdi (chioma con foglie persistenti) che decidue (chioma caducifoglie);
- q. “Palme”: monocotiledoni appartenenti alla famiglia delle *Arecaceae* ed altre famiglie di monocotiledoni a portamento arboreo di altezza superiore a m 4,00, assimilabili agli alberi di III° Grandezza;
- r. “Percentuale di foratura delle pavimentazioni semipermeabili”: valore dato dal rapporto F/A dove (F) è l’area dei fori ed (A) è l’area totale dell’elemento;
- s. “Permeabilità all’acqua”: effettiva quantità di acqua che una pavimentazione può drenare. È un valore numerico, rapportato al tempo e alla superficie (l/min x mq);
- t. Permeabilità indicativa dei vari strati in pavimenti in massello drenanti:



- u. "Potatura": intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero;
- v. "Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno": raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo;
- w. "Potatura di rimonda": taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero e sul tronco e sulle ramificazioni principali;
- x. "Professionista arboricoltore abilitato": dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari e periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, abilitati all'esercizio della libera professione e iscritti al rispettivi Ordini e Collegi professionali. Inoltre, tali liberi professionisti dovranno dimostrare la loro competenza specifica nel settore dell'analisi di stabilità e del rischio arboreo attraverso certificazioni volontarie come ad esempio (non esaustivo) ETT - European Tree Technician dell'European Arboricultural Council o Certified Arborist dell'ISA - International Society of Arboriculture;
- y. "Siepi di confine": siepi delimitanti i confini di proprietà, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature;
- z. "Siepi e macchie miste spontanee": formazioni vegetali libere presenti prevalentemente nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate
- aa. "Siepe frangivento": insieme di alberi e/o grandi arbusti disposti secondo una particolare sistemazione "a filare" atta a tutelare la privacy e a impedire gli accessi non autorizzati e a proteggere dalle forti raffiche di vento gli edifici e le aree retrostanti;
- bb. "Specie autoctone": specie vegetali originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico zona costiera alto-adriatica, orizzonte planiziaro - collinare;
- cc. "Specie naturalizzate": specie alloctone che a causa dell'azione dell'uomo (intenzionale o accidentale), si trovano ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal loro areale storico, autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale;
- dd. "Standard di copertura arborea": numero di alberi riferito alla superficie permeabile all'interno del lotto fondiario ai sensi dell'Art.3 comma 2. lett. f.);

- ee. “Standard di copertura arbustiva”: percentuale di copertura arbustiva rispetto alla superficie permeabile all'interno del lotto fondiario. La copertura arbustiva, data dalla proiezione al suolo della massa fogliare degli arbusti, è calcolata convenzionalmente dallo sviluppo lineare della siepe o dell'arbusto moltiplicato per 0,80 m di larghezza;
 - ff. “Tecnico competente in materia ambientale”: tecnico abilitato all'esercizio della libera professione ed iscritto ad un Ordine Professionale;
 - gg. “Valore ecologico - ambientale”: valore economico stimato di un albero in base alla specie, alla classe dimensionale, alla funzione ecologica (avvalendosi anche dell'abaco regionale digitale per l'infrastruttura verde urbana “Alberi per la città”), all'età, all'aspettativa di vita, ai parametri di deprezzamento, sulla base della metodologia di calcolo definita con determina dirigenziale;
 - hh. “Zona di prima linea”: porzione di territorio comunale immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari soggetta a interferenze dirette da parte dell'ambiente marino (vento e aerosol marino); di norma tale area è quella prospiciente al mare esposta direttamente ai venti provenienti dai quadranti nord - orientali;
 - ii. “Zona di seconda linea”: porzione di territorio comunale di pianura retrostante quella di prima linea.
2. Si riportano di seguito i parametri minimi da rispettare negli interventi edilizi sulle aree verdi private:
- a. Ad esclusione del territorio rurale o di aree del territorio comunale assoggettate a specifiche prescrizioni da parte dello strumento urbanistico comunale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione edilizia (con demolizione e ricostruzione ed ampliamento fuori sagoma) deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile in profondità (SP) pari al 30% della Superficie Fondiaria dell'intero lotto.
 - b. Per i soli interventi su lotti in cui insistano edifici, negli interventi di Ristrutturazione edilizia in assenza di ampliamento fuori sagoma, diversamente da quanto previsto alla lett. a., va assicurata una quota di superficie permeabile in profondità SP pari ad almeno il 40% della superficie scoperta calcolata sull'esistente, riducibile al 30% nel caso di insediamenti per attività produttive o terziarie (pubbliche, private o di interesse pubblico).

- c. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che interessano in modo lieve l'area esterna come modifiche della pavimentazione nella medesima area di sedime, non saranno soggetti al rispetto degli standard previsti alla lettera b. qualora non diminuiscano la quantità di superficie permeabile esistente pre - intervento e non prevedano abbattimenti di alberi.
- d. Rientrano tra le attività di edilizia libera gli interventi di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, riconducibili all'art 7, lett. h) della L.R. 15/2013, purché rispettino l'indice di permeabilità previsto alla lettera a. o alla lettera b.
- e. Per i casi di cui ai punti a. e b., almeno il 50% della SP dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità (SP1); la superficie rimanente (SP2) potrà essere attrezzata con ghiaia, prati carrabili forati, calcestruzzo drenante o betonelle inerbite, purché tali pavimentazioni abbiano la certificazione di permeabilità al 100% del pacchetto di posa come definito al comma 1 lett. j. In caso non si raggiunga tale certificazione, la percentuale di permeabilità verrà calcolata al 50%.
- f. Nella superficie permeabile provvista di copertura vegetale (SP1) devono essere posti a dimora alberi, garantendo uno standard di copertura arborea pari a un albero ogni 70 mq di SP o sua frazione superiore a 25 mq, con un minimo di alberi di prima grandezza non inferiore al 40% degli alberi messi a dimora e un numero di alberi di seconda grandezza non inferiore al 30% (valori arrotondati in eccesso). Lo standard di copertura arbustiva non deve essere inferiore al 20% della SP, collocando gli arbusti preferibilmente a ridosso delle recinzioni e, ove lo spazio lo consenta, creando piccole macchie di vegetazione arbustiva integrata a quella arborea.
- g. Potranno essere ammesse deroghe al numero di alberi di prima grandezza messi a dimora in caso di impossibilità tecnica e agli arbusti a confine con lo spazio pubblico, a fronte di un progetto di riqualificazione dell'area che comporti un miglioramento complessivo del sistema del verde, previo parere favorevole del Servizio Verde.
- h. Nel rispetto della normativa sulla invarianza idraulica e della pianificazione sovraordinata, qualora non sia possibile realizzare la Superficie permeabile SP è

possibile monetizzare fino ad un massimo del 10% della SP, per un valore pari a 80,00 €/mq., importo che potrà essere aggiornato con determina dirigenziale.

- i. Qualora non sia possibile garantire lo standard di copertura arborea nelle misure stabilite ai punti precedenti, è consentita la monetizzazione delle singole alberature, previo parere favorevole del Servizio Verde.
- j. Previo parere favorevole del Servizio Verde, è possibile monetizzare la differenza di valore tra un albero di prima grandezza, un albero di seconda grandezza e un albero di terza grandezza.
- k. La monetizzazione per la mancata messa a dimora in area privata di alberi di terza grandezza è determinata in euro € 150,00, per alberi di seconda grandezza in € 260,00, per alberi di prima grandezza in € 370,00 (€ 520,00 per Pinus pinea e Pinus halepensis, salvo quanto disposto all'art. 6 c. 11.).
- l. L'importo introitato dalle monetizzazioni dei punti precedenti viene vincolato in apposito capitolo di Bilancio comunale destinato alla realizzazione della rete ecologica comunale.
- m. Sopra i volumi interrati realizzati fuori sagoma dell'involucro edilizio, devono essere previsti giardini pensili, ove possibile nella misura minima del 30% della superficie complessiva fuori sagoma, realizzati nel rispetto delle norme costruttive ad essi riconducibili (norme UNI 11235:2007/11235:2015, Manuale - Linee Guida pubblicate da ISPRA n.78.3/2012).

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1. Tutte le piante arboree del territorio comunale, siano esse pubbliche o private, costituiscono patrimonio verde della città e come tali sono tutelate e mantenute secondo le migliori tecniche agronomiche ed arboricolturali finalizzate alla massimizzazione dei servizi eco sistemici da esse forniti all'ambiente urbano.
2. Gli alberi monumentali, le siepi e i filari di interesse paesaggistico tutelati dal PTCP e PTAV, i beni ambientali tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono evidenziati nelle tavole dei vincoli degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
3. Fermo restando il regime generale di tutela di cui ai commi precedenti, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente Regolamento:
 - a. gli arbusti, le siepi, le siepi alberate e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone e/o naturalizzate, (ad eccezione di quelli di rovo e di altra vegetazione infestante), nonché quelle di pregio presenti sul territorio comunale (vedi Art. 50);
 - b. gli alberi aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1,30 dal colletto, superiore a: cm 40 se di I° e II° grandezza, cm 25 se di III° grandezza e cm 20 per almeno un fusto nelle piante policormiche (con più fusti);
 - c. gli alberi piantati (comprese le palme nei termini di cui alla seguente lettera d.) in sostituzione di altri a seguito sia di apposita autorizzazione comunale che di nulla-osta preventivo, quelli costituenti lo standard di copertura arborea del lotto ai sensi dell'Art. 21 comma 2,;
 - d. le palme (Fam. *Arecaceae*) e le altre monocotiledoni a portamento arboreo di altezza superiore a m 4,00.

Art. 5 - INTERVENTI ESCLUSI

1. Sono espressamente esclusi dalle norme di salvaguardia del presente Regolamento:
 - a. gli interventi connessi con l'esercizio dell'attività agricola, nelle aree forestali, negli orti botanici e nei vivai, negli impianti da frutto fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico sottoposti a provvedimento di tutela mediante decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

- b. gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, soggetti a lavorazioni annuali o periodiche, volte a limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente/in competizione;
- c. gli alberi che costituiscono siepi frangivento e analoghe realizzazioni, costituite da conifere estranee al paesaggio locale quali: *Cupressus arizonica*, *Cupressus glabra*, *xCupressocyparis leylandii*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Thuja orientalis*, *Thuja occidentalis*. Resta tuttavia l'obbligo per i proprietari di queste formazioni vegetali di coltivarle secondo i principi agronomici contenuti nel presente Regolamento con particolare riferimento al rispetto dei periodi di potatura/abbattimento (Art.6 comma 24. e Art.10 comma 15.) e obbligo della comunicazione al Servizio Verde in caso di abbattimento e/o sostituzione.
- d. le fasce fluviali e tutte le altre zone tutelate da norme di rango sovraordinato (provinciali, regionali e nazionali), relative a rete ecologica di rango provinciale e regionale, alle aree protette, ai boschi (Art. 4 comma 1. D.Lgs. n.34/2018), alle aree di alto valore storico-ambientale e alle aree militari, il verde di pertinenza dei fossi consortili e del reticolo idrico principale, le aree insistenti sul demanio marittimo;
- e. boschi realizzati con fondi pubblici e pertanto normati dal Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n.3 - Regolamento Forestale Regionale in attuazione dell'Art. 13 della L.R. n.30/1981;
- f. aree di pertinenza delle reti ferroviarie (D.P.R. n.753/80), Strade Statali e aree aeroportuali.
- g. aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 "Riordino e riforma della Legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267", che rispettivamente istituiscono e normano il Vincolo Idrogeologico.

Art. 6 - PROCEDURA PER L'ABBATTIMENTO E LA SOSTITUZIONE DI ALBERI

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, oggetto di tutela in base all'art. 4 comma 3. del presente Regolamento, siano essi vivi, deperenti o morti, su tutto il territorio comunale, in assenza della specifica istanza di autorizzazione, presentata ai sensi dei

successivi commi 5. e 7., indirizzata al Comune di Riccione e redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Verde.

2. Gli abbattimenti degli alberi a dimora su suolo privato ordinati da sentenze giudiziarie, necessitati da pericolo immediato o che riguardano la salvaguardia dell'incolumità pubblica, sono effettuati direttamente dal privato che si deve rivolgere a ditte private da lui stesso incaricate, secondo la procedura riportata al successivo comma 16. del presente articolo.
3. Per un efficiente coordinamento di tutte le attività d'abbattimento, sostituzione e implementazione del patrimonio arboreo pubblico e privato, il Servizio Verde del Comune è preposto all'attività di controllo e coordinamento in sinergia, per le specifiche competenze, con i Carabinieri Forestale, la Polizia Locale, le Organizzazioni di Volontariato iscritte allo specifico Registro Regionale e la società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico.
4. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - accertato pericolo per persone e/o cose;
 - alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso;
 - alberature che causano danni comprovati a strutture edili e/o sottoservizi;
 - diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo;
 - interventi edilizi che richiedano una nuova progettazione dell'area esterna e/o posizionamento nel lotto del nuovo fabbricato o suo ampliamento.
5. L'abbattimento degli alberi vegetanti all'interno del territorio comunale di Riccione è soggetto ad autorizzazione, sia in ambito privato che in quello pubblico e disciplinato dalle norme contenute in questo Regolamento. I soggetti deputati a formulare la domanda di abbattimento di uno o più alberi sul territorio comunale sono:
 - a. Il proprietario dell'area (o l'avente titolo) all'interno della quale vegeta la pianta, qualora venga prevista la sostituzione dell'esemplare arboreo richiesto in abbattimento;
 - b. Il proprietario per mezzo del proprio tecnico competente in materia ambientale nelle fattispecie previste al successivo comma 7.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio verde e pubblicato sul sito web istituzionale, dovrà essere indirizzata al Dirigente/Responsabile del Servizio

Verde, corredata da appropriata documentazione fotografica e da quant'altro necessario a definirne l'ubicazione (planimetria con evidenziata la localizzazione) e lo stato di necessità indicato, munita di n.2 marche da bollo, unitamente alla ricevuta di versamento delle spese d'istruttoria e del rimborso dei costi di sopralluogo ai sensi del successivo art. 24 comma 1. e comma 2. lett. a. In caso di motivazioni attinenti la stabilità degli alberi, alla domanda di cui al presente comma, dovrà essere inoltre allegata una perizia a sostegno delle ragioni addotte, redatta da un Professionista arboricoltore abilitato ai sensi dell'Art. 3 comma 1. lett. x. del presente Regolamento. Qualora l'albero proposto in abbattimento da parte di un privato che ne avesse un interesse documentato, vegetasse in area pubblica, la relativa domanda, munita di n.2 marche da bollo unitamente alla ricevuta di versamento delle spese d'istruttoria e del rimborso dei costi di sopralluogo ai sensi del successivo art. 24 comma 1. e comma 2. lett. a., va presentata in analogia con quanto previsto in area privata, su apposito modulo predisposto dal Servizio verde e pubblicato sul sito web istituzionale, indirizzata al Dirigente/Responsabile del Servizio Verde e corredata da appropriata documentazione fotografica e da quant'altro necessario a definirne l'ubicazione (planimetria con evidenziata la localizzazione), indicando le motivazioni addotte.

6. Su aree condominiali, siano esse pertinenziali o comuni, dovrà essere allegata alla richiesta di cui sopra, anche copia della delibera condominiale (o documentazione analoga) di approvazione dell'istanza di abbattimento da parte dell'Assemblea Condominiale.
7. Qualora la richiesta di abbattimento si riferisse ad alberi la cui rimozione proposta non producesse il mancato soddisfacimento dello standard di copertura arborea minimo previsto per il lotto in questione (Art. 3 comma 1. lett. dd.) con parametri stabiliti all'Art.3 comma 2. lett. f., non sussiste l'obbligo di sostituzione dei soggetti arborei abbattuti (uno o più). In tal caso, il richiedente, per mezzo del proprio tecnico incaricato competente in materia ambientale, dovrà presentare una domanda asseverata al Comune, nella quale lo stesso garantisca il rispetto del suddetto standard di copertura arborea minimo, anche in assenza dell'albero proposto per l'abbattimento. In quest'ultimo caso all'istanza dovrà comunque essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e del rimborso dei costi di sopralluogo (Art. 24 comma 1. e comma 2. lett. a.) e alla corresponsione al Comune di un importo forfettario a titolo di monetizzazione dell'albero abbattuto e non sostituito come stabilito all'Art.3 comma 2. lett. k., fatto salvo

quanto previsto ai sensi del successivo comma 18. Tale importo, verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale su apposito capitolo di entrata/spesa destinato alla messa a dimora di nuovi alberi in aree appositamente dedicate. Sono fatte salve le sanzioni penali ed amministrative dovute nel caso in cui, a seguito delle verifiche d'ufficio, venisse accertata, dal soggetto incaricato al controllo, la non corrispondenza di quanto dichiarato ovvero il mancato raggiungimento dello standard di copertura arborea.

8. Qualora fosse ritenuto necessario, potranno essere richieste dal Servizio Verde documenti / perizie / relazioni integrative a sostegno della domanda di abbattimento presentata.
9. Qualora la domanda di abbattimento riguardasse piante del genere *Platanus*, oltre alla documentazione prevista al precedente comma 5. e 7., va obbligatoriamente allegata, ai sensi del D.M. 29 febbraio 2012 (misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani*), anche copia della comunicazione preventiva inviata al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, allegando la ricevuta di avvenuta consegna.
10. Fatto salvo quanto previsto al successivo c. 11, in tutto il territorio comunale la sostituzione degli alberi abbattuti, *Pinus pinea* e *Pinus halepensis* compresi, dovrà avvenire ponendo a dimora esemplari arborei almeno della medesima classe di grandezza di quelli abbattuti. In caso di dimostrata impossibilità di mettere a dimora alberi della medesima classe dimensionale, si potrà monetizzare la differenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. k. L'eventuale monetizzazione, in caso di impossibilità di messa a dimora, va considerata solo in via residuale previo parere favorevole del Servizio Verde.
11. L'abbattimento di *Pinus pinea* e *Pinus halepensis* nei giardini di pregio e di pertinenza e all'interno del perimetro della Città giardino del Novecento, come definito dal successivo comma 18, comporta la sostituzione con piante della medesima specie. L'eventuale monetizzazione va considerata solo in via residuale e calcolata sulla base del valore ecologico - ambientale ai sensi dell'Art. 3 comma 1. lett. gg.. In tutte le altre zone la monetizzazione per *Pinus pinea* e *Pinus halepensis* è pari a € 520,00.
12. Ad esclusione degli abbattimenti all'interno delle pratiche edilizie che seguono l'iter previsto al successivo comma 13., la piantagione sostitutiva dovrà avvenire entro e non oltre 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, prorogabile motivatamente per un ulteriore anno. La comunicazione afferente la piantagione sostitutiva degli esemplari abbattuti dovrà essere trasmessa obbligatoriamente al

Servizio Verde nei tempi indicati al comma precedente e contenere la dichiarazione di avvenuto impianto con allegata documentazione fotografica, attestante la messa a dimora delle piante come previsto dall'autorizzazione comunale.

13. Nel caso di abbattimenti previsti nell'ambito di interventi edilizi per i quali sia necessario presentare idoneo titolo abilitativo, l'agibilità è subordinata alla messa a dimora e/o monetizzazione compensativa di cui all'art. 3 c.2 lett. k.. La SCEA dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, attestante l'aver ottemperato all'esecuzione delle opere a verde come da elaborati progettuali, allegando documentazione fotografica. La dichiarazione sarà resa ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
14. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 12., l'intestatario dell'autorizzazione viene invitato dal Servizio Verde a presentarla entro 60 gg. Qualora i termini indicati trascorrono inutilmente, verrà avviato l'iter sanzionatorio. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni penali ed amministrative dovute nel caso in cui, a seguito delle verifiche d'ufficio, venisse accertata dal soggetto incaricato al controllo, la non corrispondenza tra quanto rilevato sul posto e l'autorizzazione rilasciata.
15. Non è ammesso il rilascio dell'agibilità, ad eccezione di quella parziale nei casi disciplinati dalla legge, in assenza della messa a dimora degli alberi nelle quantità, specie e modalità previste dall'autorizzazione comunale. Qualora, a seguito di verifiche anche d'ufficio, venisse rilevata una difformità dall'autorizzazione, verrà avviato il procedimento sanzionatorio e il procedimento finalizzato alla sospensione dell'agibilità dell'immobile.
16. Per gli abbattimenti di cui al comma 2. ordinati da sentenze giudiziarie, per quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica e per immediato pericolo di crollo, si potrà procedere con l'abbattimento immediato dell'albero previa richiesta di autorizzazione d'urgenza, secondo le procedure di cui ai precedenti comma 5. e seguenti del presente Regolamento e dovranno essere corrisposte le spese di istruttoria.
17. Al fine di facilitare la scelta delle piante da porre a dimora, il Servizio Verde è deputato a fornire le necessarie indicazioni e prescrizioni contenenti le modalità di posa, l'elenco di specie e varietà adatte al territorio comunale suddiviso per tipologia (arborea, arbustiva ed erbacea), le fasce di riferimento (in base alla vicinanza al mare) e le eventuali caratteristiche tecniche e funzionali (capacità di assorbimento di CO₂) degli alberi da

porre a dimora, nelle more dell'approvazione con determina dirigenziale di un Abaco delle assenze arboree ed arbustive da utilizzare nel territorio comunale differenziato per contesti e utilizzo.

18. Nei giardini sui quali gravano vincoli sovraordinati di natura paesaggistica e/o storico-culturale, in quelli di pertinenza e di pregio così come individuati dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti (vedi Art. 23 comma 2.), nei lotti privati insistenti all'interno del perimetro della Città Giardino del Novecento, riportato in appendice, nonché nei viali pubblici posti a salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e storico-culturali di cui all'Art.26 comma 15. del presente Regolamento, alberati con i pini appartenenti alla specie *Pinus pinea* (pino domestico) e *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo), in caso di abbattimento di singole piante o in occasione della riprogettazione dell'intera alberata/giardino, è fatto obbligo sostituire detti alberi con piante della medesima specie, salvo i casi d'impossibilità tecnica specificatamente documentati e validati da parte del Servizio Verde.
19. Nei casi d'impossibilità tecnica autorizzati da parte del Servizio Verde e richiamati al comma precedente, il richiedente dovrà corrispondere anticipatamente al Comune il corrispondente importo calcolato in base al Valore Ecologico Ambientale ai sensi dell'Art. 3 comma 1. lettera gg. ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.
20. Ad esclusione dei casi di cui all'Art. 21 comma 3. e dell'Art. 23 (giardini di pregio e di pertinenza e Città Giardino del Novecento), qualora non fosse possibile effettuare alcuna nuova piantagione in sostituzione, accertata e autorizzata da parte del Servizio Verde, è consentita la monetizzazione fino all'intera superficie afferente lo standard di copertura arborea. In questo caso il richiedente dovrà versare al Comune una somma pari al contributo per il risarcimento ambientale ai sensi dell'Art. 3 comma 1. lettera n.
21. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione di cui ai commi precedenti, incamerati dall'Amministrazione Comunale su apposito capitolo di entrata/spesa destinato alla riqualificazione del verde pubblico, verranno utilizzati per nuove piantagioni da collocarsi preferibilmente in aree pubbliche più prossime al luogo ove è avvenuto l'abbattimento o per la realizzazione della rete ecologica comunale.
22. La domanda per l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica, su istanza presentata da un privato, viene valutata da parte del Servizio Verde previo parere della società incaricata della gestione del verde pubblico, anche in relazione ad eventuali soluzioni alternative alla richiesta avanzata. In caso di parere favorevole, il richiedente è tenuto a

versare anticipatamente al Comune, prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo, l'importo dovuto per: l'abbattimento, la sistemazione dell'area pubblica, la messa a dimora di albero in sostituzione di quella abbattuta in area pubblica preferibilmente limitrofa, sulla base del preventivo di spesa, comprensivo di IVA, trasmesso dalla società incaricata della gestione del verde pubblico a cui competerà l'onere dell'abbattimento, del ripristino dello spazio pubblico e della messa a dimora di un nuovo albero in sostituzione di quello abbattuto e, qualora necessario, dell'impianto di irrigazione.

23. La società incaricata alla gestione del verde pubblico dovrà produrre una relazione annuale sullo stato del verde, da presentare entro il 31 marzo, comprensiva del numero di piante abbattute su suolo pubblico oltre che dei risarcimenti effettuati entro un anno dall'abbattimento, per un costante monitoraggio del patrimonio arboreo pubblico. Nel caso che le sostituzioni non siano state possibili in sito si dovrà riportarne le singole motivazioni e il luogo in cui le piante sono state messe a dimora. Di tale relazione dovrà essere informata la Giunta Comunale. Fermo restando l'obbligo di sostituire i pini pubblici appartenenti alla specie *Pinus pinea* (pino domestico) e *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo), con piante della medesima specie, gli alberi abbattuti di prima grandezza dovranno essere compensati con alberi di prima grandezza, oppure, nei casi di provata impossibilità, con due alberi di seconda grandezza o con tre alberi di terza grandezza.
24. Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio a salvaguardia della riproduzione dell'avifauna (in analogia al punto 4. comma 5. della DGR 3939/1994). In zona turistica, a mare della ferrovia, gli abbattimenti sono vietati fino al 30 settembre. Per i soli alberi classificabili come latifoglie sempreverdi (*Quercus ilex*, *Laurus nobilis*, *Arbutus unedo*, ecc.) e per le *Gymnospermae* appartenenti alle famiglie *Cupressaceae* e *Taxaceae*, detto periodo di interdizione viene anticipato al mese di febbraio compreso.
25. Gli abbattimenti delle alberature pubbliche salvo i casi di cui al comma 22., sono effettuati direttamente dal Comune tramite la società incaricata per la gestione del verde pubblico. Gli abbattimenti sono effettuati su alberi morti, in pessimo stato vegetativo, che presentino rischi per la pubblica incolumità o nei casi previsti dalle attività gestorie debitamente documentate. La società incaricata della gestione del verde pubblico effettua un costante aggiornamento del censimento arboreo pubblico avvalendosi di esperti qualificati in materia. In caso di motivazioni afferenti a ragioni di

sicurezza e stabilità statica, gli abbattimenti potranno essere previsti solo per gli alberi classificati in classe D a seguito di VTA, oppure in classe C-D a seguito di verifica strumentale integrativa e assenza di soluzioni alternative. Le alberature soggette ad abbattimento devono essere comunicate al Servizio Verde almeno 60 giorni prima dell'intervento (salvo i casi di comprovata urgenza), con adeguata relazione tecnica di supporto e l'indicazione delle aree in cui effettuare le sostituzioni ai sensi del precedente comma 23.

26. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di alberi pubblici di cui all'Art. 4 comma 3. aventi finalità colturale (diradamenti di soprassuoli arborei) o facenti parte di progetti pubblici di riqualificazione del verde, approvati dal Comune con atto formale pubblico, nel rispetto del parere emesso dal Servizio Verde, che producano un miglioramento ambientale, estetico - culturale e della funzione ecologica, in termini di livelli di potenziale CO₂ stoccata e abbattimento PM₁₀ dell'esemplare maturo, anche mediante forme di compensazione ambientale, come specificato al successivo comma 27.
27. Nel caso di abbattimenti di alberi nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche, dette piante dovranno essere sostituite, in conformità a quanto riportato nel parere del Servizio Verde, entro 12 mesi e comunque entro l'ultimazione dei lavori con oneri a carico del progetto di opera pubblica e definiti all'interno del quadro economico della stessa. In fase di progettazione dovranno essere inoltre sempre valutate le alternative progettuali circa la conservazione dell'alberatura esistente in luogo della sua sostituzione, quantificando con apposita relazione il Valore Ecologico - Ambientale (Art. 3 comma 1 lett. gg.) degli impianti a verde in generale e di quelli arborei in particolare pre e post intervento. La differenza, in caso di abbattimento e messa a dimora di nuovi alberi, dovrà essere destinata, nel quadro economico dell'intervento, per realizzare compensazioni mediante posa a dimora di ulteriori alberi eventualmente anche in altre parti del territorio comunale.
28. L'abbattimento di piante da frutto (tra cui: susino (*Prunus cerasifera*), pesco (*Prunus persica*), albicocco (*Prunus armeniaca*), prugno (*Prunus domestica*), caco (*Diospyros kaki*), pero (*Pyrus spp.*), melo (*Malus spp.*), olivo (*Olea sativa*) e similari), in ambito urbano non rientrando nel settore agricolo, è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del Comune, con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 7 - PROCEDURA PER GLI ABBATTIMENTI IN SITUAZIONE DI URGENZA

1. In caso di eventi atmosferici estremi, tali da richiedere l'intervento di altri soggetti pubblici (Vigili del Fuoco), onde permettere una tempestiva rimozione del pericolo, è consentito l'abbattimento delle piante arboree oggetto di tutela del presente Regolamento quando queste dovessero costituire un pericolo per cose e/o persone, senza aspettare il rilascio della preventiva autorizzazione da parte del Servizio Verde. L'autorizzazione, anche se rilasciata successivamente all'abbattimento, seguirà il medesimo iter autorizzativo previsto all'Art. 6 comma 5. e seguenti del presente Regolamento.
2. In concomitanza di eventi emergenziali diramati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile per criticità legate a fattori che potrebbero interferire con la stabilità degli alberi (ventilazione, temporali, neve, ecc.) la società incaricata per la gestione del verde pubblico, effettua sia in corso di evento che a termine dello stesso ed in stretto coordinamento con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, interventi di sorveglianza e monitoraggio prioritariamente lungo i viali alberati e i parchi e giardini pubblici, volti a salvaguardare la sicurezza dell'incolumità di persone e cose, provvedendo ad effettuare, qualora individuato quale soggetto attuatore nelle specifiche ordinanze sindacali che venissero emanate, la temporanea interdizione all'accesso a detti spazi pubblici da parte delle persone.

Art. 8 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI ALBERI IN AREA PRIVATA

1. Gli alberi privati devono essere mantenuti in condizioni favorevoli al loro sviluppo.
2. È vietato, salvo deroghe valutate di volta in volta dal Servizio Verde in base alla natura dell'intervento previsto e delle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati, qualsiasi intervento o incuria che possa danneggiare le alberature quali: taglio radici, legature con prodotti non idonei, interventi di impermeabilizzazione all'interno dell'area di pertinenza delle alberature, riporto di terreno in prossimità del colletto, potature non corrette e altri danneggiamenti (vedi successivo Art. 16).
3. Gli alberi morti, devono essere abbattuti con oneri a carico del proprietario seguendo la procedura di cui al precedente Art. 6.

Art. 9 - ABBATTIMENTI NON AUTORIZZATI

1. L'abbattimento di alberi eseguito con modalità non conformi al presente Regolamento, sarà punito con l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Art. 60. Rimane tuttavia inalterato l'obbligo di richiedere entro 30 gg. dalla contestazione della violazione, la regolarizzazione dell'avvenuto abbattimento illecito ai sensi dell'Art. 6 comma 5. e seguenti del presente Regolamento.
2. La mancata richiesta di regolarizzazione di cui al comma 1. comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 60 comma 2.

Art. 10 - POTATURE

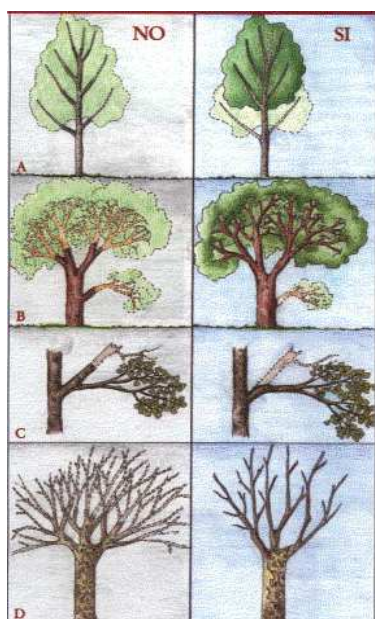
1. Ad eccezione degli interventi effettuati da parte della società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico e quelli compiuti ai sensi dell'Art. 24 comma 2. lett. b. terzo periodo, il taglio dell'appartato radicale degli alberi pubblici e privati da parte di soggetti pubblici o privati anche nei casi previsti dall'Art. 896 del Codice Civile, sono soggetti a nulla-osta preventivo, la cui istanza deve essere presentata al Comune di Riccione con le modalità riportate nel sito web del Comune dal soggetto giuridicamente legittimato all'interno del quale lotto vegeta la pianta arborea oggetto di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Verde. A detta istanza, dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica e la ricevuta del versamento delle spese d'istruttoria e di sopralluogo (quando dovute vedi Art.24 comma 2. lett. b.). Le potature ordinarie di modeste dimensioni, diverse dai casi disciplinati dai commi da 5. a 8., sono soggette a comunicazione utilizzando apposito modulo predisposto dal Servizio Verde, con apposizione di marca da bollo, senza versamento di diritti di segreteria, allegando la documentazione fotografica dell'albero prima dell'intervento di potatura.
2. Per potatura si intende ogni intervento, ordinario o straordinario, di asportazione selettiva del materiale fogliare da una pianta arborea, avente come conseguenza una modificazione fisio-morfologica della stessa e un'alterazione del suo naturale equilibrio dinamico, nel rispetto tuttavia del suo stadio di sviluppo che si traduce di fatto in un anticipo del processo naturale di auto-potatura messo a punto dall'albero stesso per rinnovare la propria vegetazione. La potatura quindi va quindi finalizzata all'asportazione delle parti disfunzionali o ammalate dell'albero per meglio adattare la struttura dello stesso al contesto nel quale vegeta e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma,

attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro (potatura a tutta cima ai sensi dell' Art. 3 comma 1. lett. v.).

3. Qualora le motivazioni addotte non siano riconducibili ad un accelerazione del processo naturale, ma alla necessità di garantire sicurezza alla collettività, gli interventi cesori possono anche discostarsi dal modello che caratterizza il processo naturale dell'auto-potatura di cui al comma 2. nel rispetto tuttavia delle caratteristiche specifiche della pianta e del suo contesto, tenendo conto della morfologia dell'albero, dello stadio fisiologico in cui si trova, della sua funzione, del criterio e della forma di allevamento adottata per il suo mantenimento fino a quel momento, della reattività del soggetto arboreo in questione e della specie alla quale esso appartiene, nonché delle relazioni che l'albero ha instaurato con l'ambiente circostante, anche in termini di vulnerabilità.
4. La potatura, pertanto, ai sensi dei commi precedenti, va considerata come un intervento colturale che riveste in genere carattere di straordinarietà, volto a mantenere le piante sane con il massimo possibile di sviluppo della chioma secondo le caratteristiche della specie alle quali appartengono. Tuttavia, nel caso delle alberate stradali urbane, essa può assumere un carattere ordinario, se finalizzata a rimuovere rami interferenti con la sicurezza della circolazione stradale (impianti elettrici e semaforici, segnaletica verticale, visibilità delle intersezioni, ecc.), con gli edifici e manufatti in genere, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e/o che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni sia di origine crittogamica che entomatica.
5. Fatti salvi gli interventi di potatura finalizzati alla riduzione del rischio che possono comportare il taglio di rami morti o lesionati anche di grandi dimensioni, è vietato il taglio di rami vitali effettuato su sezioni superiori a 1/3 della sezione del ramo su cui sono inseriti e comunque di diametro non superiore a cm 10, al fine di ridurre gli elevati rischi di infezione e la dilatazione dei tempi di chiusura delle ferite (vedi anche il successivo comma 13.). Gli interventi cesori infatti vanno indirizzati di norma verso tagli di piccole dimensioni dilazionati nel tempo piuttosto che a tagli di uno o pochi rami di grosse dimensioni in un'unica soluzione. Per interventi di potatura di grandi dimensioni è necessario il preventivo nulla-osta da parte del Servizio Verde, a seguito di richiesta redatta su apposito modulo. A detta istanza, dovrà essere allegata idonea

documentazione fotografica e la ricevuta del versamento delle spese d'istruttoria e di sopralluogo (quando dovute vedi Art.24 comma 2. lett. b.).

6. In caso di potatura finalizzata al mantenimento degli alberi in forma obbligata, questa deve garantire un adeguato rapporto fra la massa foto-sinteticamente attiva e la massa statica. In queste circostanze, anche per ragioni fitosanitarie, potrà essere asportata solo la quantità di massa fotosintetica strettamente necessaria. Gli interventi di riduzione drastica della chioma (capitozzatura), sia di tipo "corto" che "lungo" (*topping* o *tipping*) sono di norma vietati in quanto incidenti sui meccanismi di difesa dell'albero e sulla stabilità degli esemplari coinvolti.
7. Gli interventi di capitozzatura di cui al comma precedente nonché i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10, sono di norma vietati. In via straordinaria, previa richiesta di nulla - osta, tale pratica potrà essere consentita nei casi di pubblica incolumità, per ragioni attinenti alla ricostruzione storico-culturale di specifici contesti (gelsi per baco da seta, salici da capitozza e arte topiaria) o per casi particolari accertati dal Servizio Verde.
8. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato nell'Art.6. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi pubblici e privati già gravemente compromessi da precedenti drastiche ed irrazionali potature.
9. Le potature possono essere eseguite sia in assenza di fogliame sulla chioma (potatura al bruno = invernale), sia in loro presenza (potatura al verde = estiva), in quanto la potatura invernale ha un effetto stimolante sulla vegetazione dell'anno successivo, mentre la potatura estiva ha un effetto deprimente o pressoché nullo sulla vegetazione dell'anno successivo. Le potature al verde o semplicemente "potatura verde" sono necessariamente obbligatorie per le cosiddette "sempreverdi", ma sono preferibili (ad esclusione dei periodi più caldi e siccitosi) anche per molte latifoglie a foglia caduca poiché facilitano la chiusura delle ferite e diminuiscono gli stress cui si sottopone la pianta.



A: Raccorciamento di tutti i rami, motivato dall'errata convinzione di rafforzare la pianta. Ci si deve limitare ad asportare i rami co-dominanti e, se indispensabile, ad asportare i rami più bassi per favorire la circolazione di persone e veicoli.

B: Capitozzatura per ridurre la pericolosità di un albero adulto. Detto intervento non elimina i problemi, bensì li genera. Una potatura corretta asporta i rami realmente pericolosi o troppo vicini a terra e si effettua durante la fase di allevamento.

C: Errato raccorciamento di un ramo spezzato. Il ramo va asportato completamente rispettando il collare.

D: Capitozzatura per contenere lo sviluppo di un albero già capitozzato. La potatura corretta consiste nell'individuazione delle migliori branche, che vanno raccorciate con taglio di ritorno. Le branche e i rami soprannumerari devono essere asportati.

fig.2 Errori e pratiche corrette nella potatura degli alberi

10. Di norma è vietata la potatura di parti verdi durante il periodo di emissione delle foglie e fioritura (in condizione di “succhio” primaverile) e durante la fase autunnale di caduta delle stesse. Rimuovere fogliame in questi periodi significa “affaticare” l'albero. L'albero, infatti, dovendo, a seguito del taglio, impiegare parte della sua energia per rimarginare le ferite, ha bisogno che questa sia immediatamente disponibile in quantità sufficiente. Si deve, di conseguenza, escludere il periodo di formazione delle foglie, che corrisponde ad un grande dispendio energetico per la produzione dei nuovi tessuti, e quello di caduta delle stesse, in cui l'energia disponibile è scarsa, essendo stata per lo più traslocata alle radici a formare riserva di amido. La potatura durante i mesi autunnali è da evitarsi anche per la forte presenza di spore di funghi lignivori che aggrediscono il legno e l'alta umidità relativa.
11. La potatura eseguita durante il periodo invernale (corrispondente al riposo vegetativo), deve essere evitata nelle giornate con temperature minori o uguali a 3°C.
12. La rimozione di rami secchi può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno, mentre la rimozione di branche e rami pericolosi deve rispettare le motivazioni che ne hanno determinato l'urgenza.
13. Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, su sezioni inferiori a 1/3 della sezione del ramo su cui sono inseriti ai sensi del precedente comma 5. e comunque di diametro di norma inferiore a cm 10 (circonferenza minore di cm 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare (callo di cicatrizzazione) sulla parte residua, senza lasciare monconi.

14. Tutti gli interventi di potatura a carico del genere *Platanus* ai sensi del D.M. 29 febbraio 2012 (misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani*), dovranno essere comunicati preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio. Copia di tale comunicazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda per il rilascio del nulla - osta con ricevuta di avvenuta consegna.
15. In analogia al punto 4. comma 5. della DGR 3939/1994 e fatti salvi casi particolari debitamente documentati, è vietata la potatura degli alberi nel periodo compreso tra marzo e luglio a salvaguardia della riproduzione dell'avifauna. Per i soli alberi classificabili come latifoglie sempreverdi (*Quercus ilex*, *Laurus nobilis*, *Arbutus unedo*, ecc.) e per le *Gymnospermae* appartenenti alle famiglie *Cupressaceae* e *Taxaceae*, detto periodo di interdizione viene anticipato al mese di febbraio compreso. Riguardo le piante arbustive sempreverdi non governate in forma obbligata il divieto di potatura si applica a partire dal mese di febbraio e fino a tutto il mese di luglio.

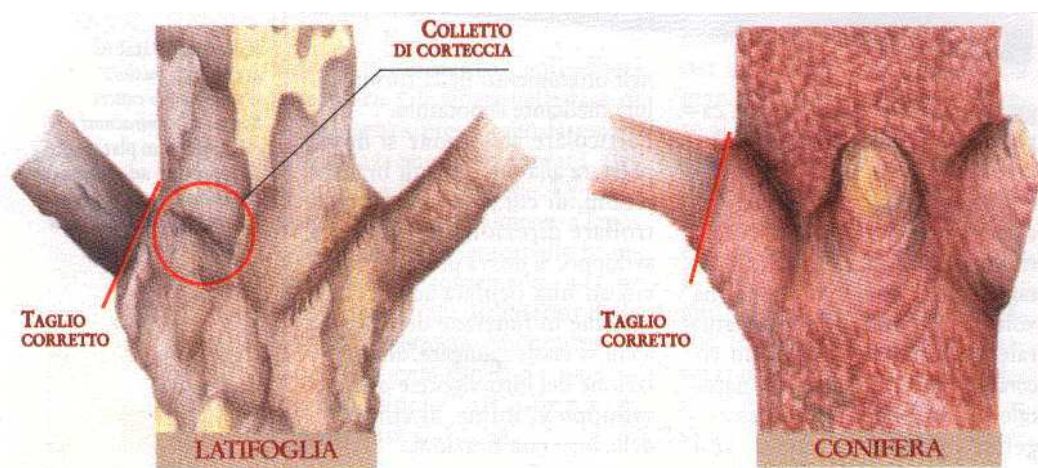


fig.3 L'angolo di taglio corretto di un ramo risulta essere leggermente obliquo rispetto al tronco.

Art. 11 – AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Per la definizione di area di pertinenza delle alberature, si fa riferimento a quanto riportato all'Art. 3 comma 1. lett. e. Il raggio della circonferenza di riferimento relativo al contesto nel quale l'albero è inserito è quello riportato nella seguente tabella (tab. 1 - vedi anche Art. 22 comma 3. e 4.). Qualsiasi sito di impianto deve avere spazio di crescita sotterraneo (volume di suolo esplorabile dalle radici), sufficiente a consentire lo sviluppo di nuove radici, così che l'albero messo a dimora possa utilizzare acqua e sali minerali a sufficienza e garantire la propria condizione statica. Il volume esplorabile dalle radici comprende tutti i suoli e substrati che possano ospitare lo sviluppo radicale (ovvero

dotati di sufficienti ossigeno, umidità e dotazione di elementi minerali con una rete trofica del suolo integra).

2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili/semipermeabili (vedi seguente comma 4. lett. a., b. e c.) purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo (cercine), pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il colletto, di raggio non inferiore a quello riportato nella tabella, in base al contesto nel quale l'albero è inserito. Eventuali deroghe alle dimensioni delle superfici sopra, saranno valutate di volta in volta dal Servizio Verde in base alla natura dell'intervento previsto e delle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati.

Tipo	Grand.	Area di pertinenza (dimensioni minime)	Raggio cercine minimo (rc)
Alberature stradali, parcheggi e alberature corti pertinenziali dei fabbricati	I°	Ap = 13 mq (r=2,00m)	rc = 0,50m (C = 0,8mq)
	II°	Ap = 7 mq (r=1,50m)	rc = 0,40m (C = 0,5mq)
	III°	Ap = 3 mq (r=1,00m)	rc = 0,30m (C = 0,3mq)
Alberature parchi/giardini pubblici	I°	Ap = 113 mq (r=6,00m)	rc = 1,00m (C = 3mq)
	II°	Ap = 64 mq (r=4,50m)	rc = 0,80m (C = 2mq)
	III°	Ap = 28 mq (r=3,00m)	rc = 0,60m (C = 1mq)

tab.1 Aree di pertinenza e cercini degli alberi in base alla grandezza e al contesto

3. In caso di ripristino o rifacimento di marciapiedi insistenti nelle aree di pertinenza delle alberature, i cordoli o i muretti di contenimento dovranno essere interrotti ad una distanza adeguata dal colletto o realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo, al fine di salvaguardare gli apparati radicali ivi insistenti;
4. Le aree di pertinenza delle alberature interessate da pose di pavimentazioni non potranno prevedere modifiche di quota superiori a cm 20, in più o in meno, rispetto al piano originario, salvo deroghe valutate di volta in volta dal Servizio Verde in base alla natura dell'intervento previsto e delle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati.
5. Le caratteristiche prestazionali delle pavimentazioni permeabili e semi-permeabili e i relativi pacchetti di posa previsti, devono rispettare i parametri minimi di cui al presente Regolamento riportati all'Art. 3 comma 1. lett. j. e t., in base alla tipologia e al grado di permeabilità delle pavimentazioni che si intendono impiegare. A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni tipi di pavimentazione compatibili con le aree di pertinenza degli alberi:
 - a. Pavimentazioni superficiali permeabili ($K > 10^{-4}$ m/s)

Oltre alla classica pavimentazione permeabile realizzata in ghiaietto o altro materiale inerte (che può prevedere un grado di copertura dell'area di pertinenza fino al 100%), si considera in questa tipologia di lavorazione anche la posa in opera del prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali con superficie permeabile non inferiore al 90%, prevedendo, per tutte queste tipologie, comunque una permeabilità profonda garantita da un pacchetto di posa permeabile ($K > 10^{-4}$ m/s) e un cercine di terreno nudo avente raggio, misurato a partire dalla tangente al colletto, delle dimensioni riportate nella tabella (tab. 1) sopra riportata.

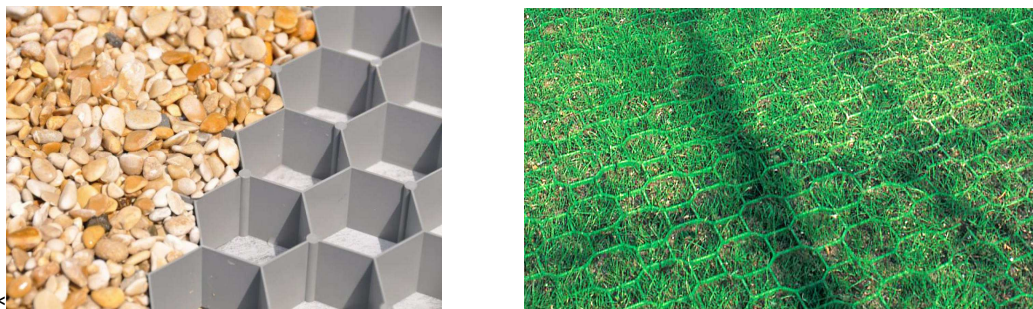


fig.4 esempi di prato armato, realizzato con elementi in polipropilene

b. Superfici permeabili a trincea drenante (alberi della pioggia)

Si identificano in questa tipologia superfici basate su sistemi per ridurre l'impermeabilità dei suoli e ad incoraggiare l'infiltrazione dell'acqua piovana. L'albero della pioggia è un albero la cui aiuola di piantagione è stata progettata e dimensionata in superficie e depressione per gestire parte delle acque di deflusso, favorire lo sviluppo dell'albero e della biodiversità, compresa quella del suolo. Questi sistemi trovano il loro ambito di impiego privilegiato nei progetti di riqualificazione urbana per integrare la disconnessione delle acque di deflusso dalla rete igienico-sanitaria favorendo l'infiltrazione dell'acqua meteorica nel sottosuolo di spazi urbani ristretti.

Attraverso il processo di evapotraspirazione, l'albero contribuirà attivamente al processo di infiltrazione dell'acqua nel substrato, alla sua capacità di accumulo, ma anche alla sua successiva disidratazione. Quanto maggiore sarà la superficie disidratata, tanto più rapida e significativa sarà l'infiltrazione.

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di alleggerire il carico sulla rete delle acque meteoriche esistente in occasione sia delle piogge di bassa intensità, ma anche per gli eventi caratterizzati da piogge brevi ed intense.

Gli alberi della pioggia infatti contribuiscono a:

1. Ridurre il deflusso e il sovraccarico delle reti esistenti per la raccolta delle acque meteoriche;

2. Ricaricare la falda freatica;
3. Contrastare le isole di calore;
4. Aumentare la biodiversità urbana;
5. Migliorare la qualità della vita nell'ambiente urbano.

Per garantire la funzionalità del sistema, le aiuole di piantagione degli alberi oggetto degli interventi di trasformazione o di nuova costruzione, sono costituite da:

1. Una trincea di infiltrazione che rappresenta l'area di stoccaggio realizzata con spaccato;
2. Un ingresso libero in pendenza realizzato senza cordolo o con cordolatura aperta per i 2/3 della lunghezza, con dislivello altimetrico;
3. Un'area depressa con aggiunta di terreno fertile e vegetazione per promuovere la biodiversità in superficie e nel suolo.

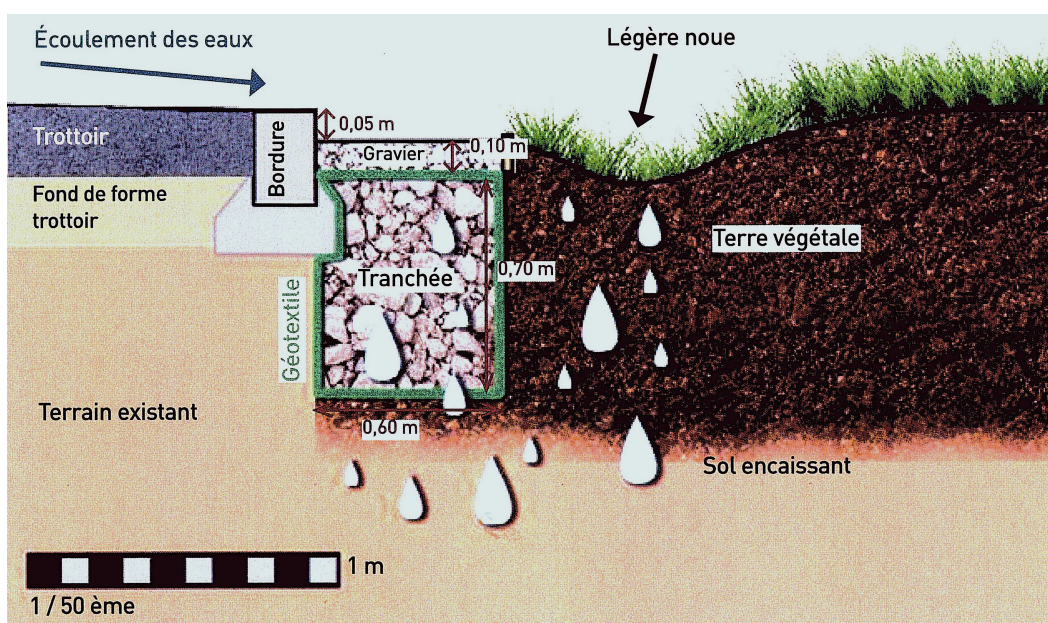


fig.5 dimensioni di riferimento della trincea di un albero della pioggia in un contesto stradale

- c. Pavimentazioni superficiali semipermeabili ($10^{-4} \leq K \leq 10^{-7}$ m/s)

Si identificano in questa tipologia, le pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano, una permeabilità compresa nell'intervallo $10^{-4} \leq K \leq 10^{-7}$ m/s con vuoti riempiti da materiale drenante o vegetale. Deve comunque essere mantenuta una permeabilità profonda garantita da un pacchetto di posa delle dimensioni minime sotto indicate ed un cercine delle dimensioni riportate nella tabella (tab. 1) del presente articolo.

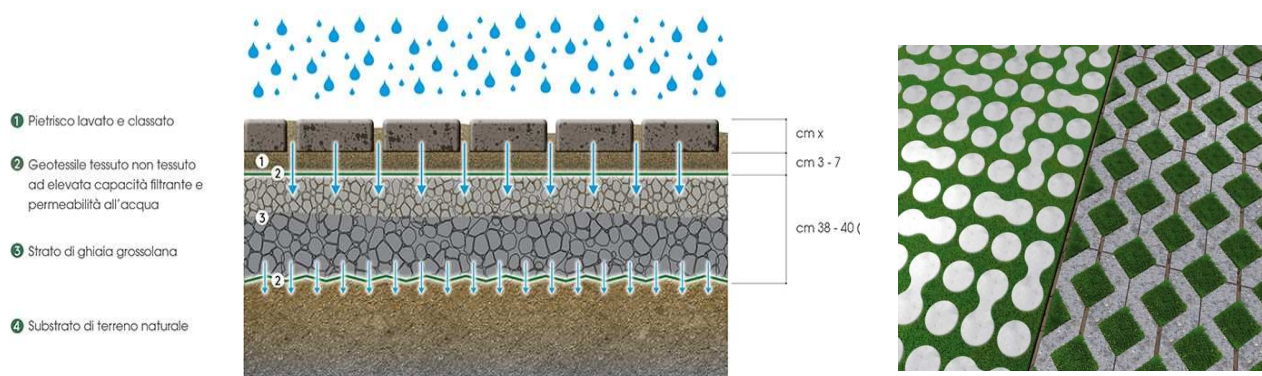


fig.6 esempi di pavimentazione superficiale semipermeabile

d. Pavimentazioni permeabili e semipermeabili su soletta a celle vegetative

Si identificano in questa tipologia le pavimentazioni realizzate mediante la posa di elementi in materiale plastico, eventualmente poggiati su di un reticolo di pilastri in grado di creare un franco di terreno non soggetto a compattazione, esplorabile dalle radici e un'intercapedine che favorisce gli scambi gassosi, con copertura realizzata mediante l'impiego di calcestruzzi e materiali bituminosi permeabili ($K > 10^{-4}$ m/s) o tradizionali (con l'aggiunta di impianto irriguo), o altre soluzioni progettuali che garantiscano, una volta realizzate, una superficie di deflusso minima del 2% (ad esempio listelli in legno fucati), mantenendo in ogni caso un cerchio delle misure riportate nella tabella (tab. 1) del presente articolo.



fig. 7.1 sistema di pavimentazione a celle vegetative (foto cantiere)

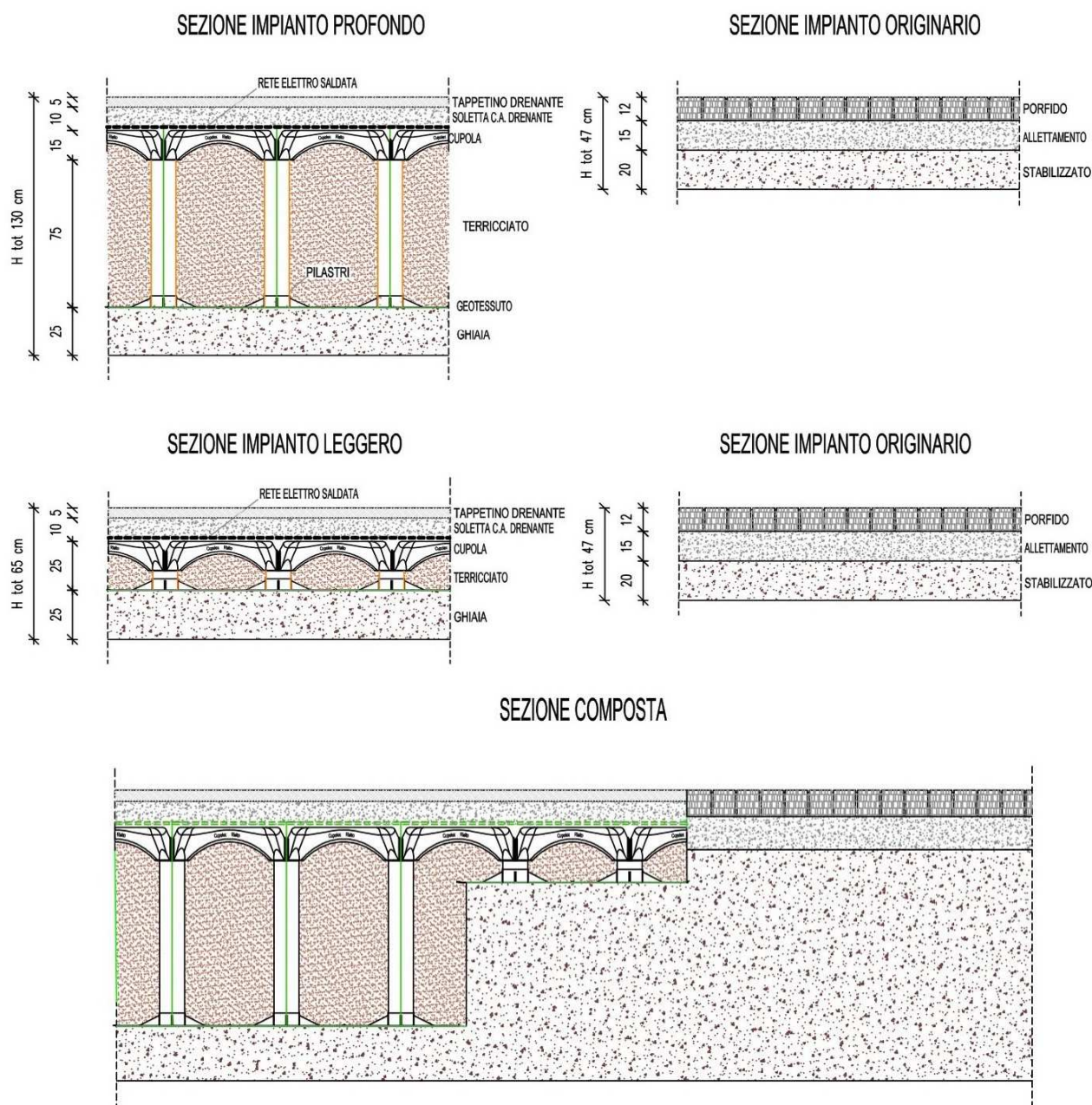


fig. 7.2 sistema di pavimentazione a celle vegetative (sezioni)

6. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dai relativi strumenti di pianificazione, sono da considerarsi non edificabili.
7. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia dentro che fuori terra. Casi diversi dovranno essere motivati in sede di progetto.
8. Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si rimanda all'Art. 25 del presente Regolamento.

9. Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato d'uso pubblico, si rimanda agli articoli 25 e 26 del presente Regolamento.
10. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 12 - DISTANZE DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI

1. Nel rispetto dell'Art. 892 del Codice Civile, le distanze degli alberi dai confini di proprietà sono le seguenti:
 - a. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili (I° e II° grandezza);
 - b. due metri per le siepi di robinie;
 - c. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 m, si diffonde in rami (di norma di III° grandezza) e le palme;
 - d. un metro per i cedui (piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo) di ontano, di castagno o di altre piante simili;
 - e. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
2. Nel caso di alberature in proprietà privata, queste possono essere poste a dimora in deroga al succitato Art. 892 del C.C., ad una distanza non inferiore a m 1,00 dal confine con la strada/area pubblica indipendentemente dalla classe di grandezza, a meno che gli alberi posti a dimora non vadano ad interferire con alberature pubbliche esistenti.
3. Le alberature stradali all'interno dei centri abitati sono poste a dimora a distanze dalle proprietà private variabili in base alla dimensione della strada e delle sue pertinenze (vedi successivo Art. 26) e quindi in deroga rispetto al succitato Art. 892 del C.C., in conformità ai piani urbanistici e di traffico, senza cagionare ostacolo o riduzione, a giudizio dell'ente proprietario della strada, del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione (Art. 18 comma 4. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii).
4. Nelle aree urbane all'interno dell'edificato, in caso di sostituzione effettuata ai sensi del presente Regolamento, la distanza minima degli alberi dai confini fra privati può essere ridotta fino a m 1,5 per tutti i tipi di piante, mentre per tutte le nuove piantagioni, la distanza minima dal confine privato dovrà rispettare le distanze previste dall'Art. 12 comma 1. e 2. del presente Regolamento.
5. Riguardo la prossimità degli alberi agli involucri edilizi, i nuovi impianti devono rispettare le distanze minime di cui alla seguente tabella (tab.2) misurate a partire dal centro del fusto.

Eventuali deroghe alle dimensioni delle superfici indicate saranno valutate di volta in volta dal Servizio Verde in base alla natura dell'intervento previsto e delle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati.

Tipo	Grandezza	Distanza minima dagli involucri edilizi
Alberature stradali	I°	m 4
	II°	m 3
	III°	m 2
Alberature nelle corti pertinenziali dei fabbricati	I°	m 2
	II°	m 1,5
	III°	m 1
Alberature in parcheggi, parchi e giardini	I°	m 6
	II°	m 5
	III°	m 4

tab.2 Distanze dagli involucri edilizi degli alberi in base alla grandezza e al contesto

6. I rami e le siepi sporgenti da proprietà private su area pubblica devono essere potati ogni volta si crei una situazione di intralcio o pericolo: sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore a 2,50 m sopra i marciapiedi e 4,30 m sopra la carreggiata. I residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti.

Art. 13 - DISTANZE DALLE UTENZE AEREE

1. Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21/03/1988 Art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.

Art. 14 - DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANEE

1. Nei nuovi impianti devono essere rispettate di norma le seguenti distanze minime dalle utenze sotterranee, in funzione della classe di grandezza degli alberi da porre a dimora:
 - a. per piante di I° grandezza m 2;
 - b. per piante di II° grandezza m 1,5;
 - c. per piante di III° grandezza m 1.
2. Eventuali deroghe alle dimensioni di cui sopra saranno valutate dal Servizio Verde in base alla natura dell'intervento previsto, alla tipologia di utenza (rete acquedotto, fognatura, gas, elettrica, ecc.) e alle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati.

Art. 15 - DISTANZE DA LINEE FERROVIARIE

1. In conformità agli Art. 52 e 55 del DPR del 11/07/1980 n° 753 e all'Art. 4 della Legge 12/11/1968 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

Tipologia della vegetazione	Distanza minima corrispondente
a. alberi di altezza > m 4	Altezza a maturità della pianta + m 2
b ₁ . arbusti e alberi con h < m 4 b ₂ . siepi con h > m 1,5	m 6
c. siepi con h < m 1,5	m 5

tab.3 Distanze dalle linee ferroviarie in base all'altezza della vegetazione

2. La distanza minima dalle linee ferroviarie in rapporto alle classi di grandezza così come definite all'Art. 3 comma 1. lett. i. del presente Regolamento, è pari al valore sotto specificato indicato della specifica classe, maggiorato di 2 metri:
 - a. I° grandezza = m 18 + m 2 = m 20;
 - b. II° grandezza = m 15 + m 2 = m 17;
 - c. III° grandezza = m 8 + m 2 = m 10.
3. Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, le misure della tabella di cui sopra dovranno essere prese a partire da m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
4. Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 16 - DANNEGGIAMENTI

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che direttamente o indirettamente possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e come tali punite con le sanzioni di cui all'Art. 60 del presente Regolamento. L'indennizzo da danneggiamento di alberi e arbusti viene determinata dal Servizio Verde.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza degli alberi;
 - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

- c. l'affissione diretta agli alberi di pannelli, cartelli, manifesti, insegne e di qualsiasi natura e dimensione che impieghino chiodi, fil di ferro o materiali non estensibili;
- d. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- e. l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- f. la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare le piante;
- g. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza degli alberi (Art. 11 - tab.1) e comunque a distanza uguale o inferiore a quella di rispetto definita nel successivo Art. 17, senza preventivo nulla - osta rilasciato dal Servizio Verde.

Art. 17 - SCAVI IN VICINANZA DEGLI ALBERI

1. Gli interventi di scavo, di posa di pavimentazioni e qualsiasi altro intervento che alteri lo stato in essere delle aree di pertinenza delle alberature in ambito pubblico sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto deputato. Negli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, telefoniche, fibra ottica, fognature, ecc.) e/o manutenzione di quella esistente in prossimità di alberi si devono:
 - a. osservare le opportune distanze dal colletto degli alberi, riportate nella tabella di cui al presente articolo (tab. 4) nonché all'Art. 22 comma 3. e 4. per i casi applicabili;
 - b. utilizzare passacavi adeguati;
 - c. adottare precauzioni volte a non danneggiare le radici degli alberi ed atte ad evitare che gli apparati radicali, a loro volta, non danneggino la nuova impiantistica tecnologica interrata;
 - d. utilizzare soluzioni progettuali che minimizzino l'impatto sugli apparati radicali.
2. Nelle aree pubbliche, il soggetto interessato allo scavo deve richiedere apposita autorizzazione al soggetto deputato al rilascio del provvedimento finale, quando l'intervento viene eseguito all'interno della distanza di rispetto (misurata a partire dal colletto dell'albero pubblico o privato) in osservanza alle disposizioni di cui alla tabella seguente:

Tipo	Grandezza	Distanza di salvaguardia assoluta	Distanza di rispetto (soggetta a prescrizioni)	Distanza soggetta a valutazione
Alberi	I°	d <= Cercine (Art.11 tab.1)	Cercine (Art.11 tab.1) < d < 3 volte Ø	d >= 3 volte Ø
	II°	d <= Cercine (Art.11 tab.1)	Cercine (Art.11 tab.1) < d < 3 volte Ø	d >= 3 volte Ø

Tipo	Grandezza	Distanza di salvaguardia assoluta	Distanza di rispetto (soggetta a prescrizioni)	Distanza soggetta a valutazione
	III°	$d \leq \text{Cercine (Art.11 tab.1)}$	$\text{Cercine (Art.11 tab.1)} < d < 3 \text{ volte } \emptyset$	$d \geq 3 \text{ volte } \emptyset$

tab.4 Distanze dagli alberi in occasione di scavi per la posa di nuova impiantistica tecnologica interrata

3. Nel caso di distanza da qualsiasi albero soggetta ad autorizzazione, il soggetto deputato, nell'ambito dell'iter autorizzativo, ha l'obbligo di acquisire dal richiedente lo scavo, la necessaria documentazione costituita da una planimetria in scala di dettaglio adeguata delle aree interessate (piante e sezioni), comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente nonché una perizia agronomica redatta da un Professionista arboricoltore abilitato (Art. 3 comma 1. lett. x.) che garantisca che i lavori da eseguire non vadano a pregiudicare la stabilità degli alberi circostanti.
4. Lo scavo non autorizzato o non conforme alla procedura descritta ai punti precedenti sarà punito con l'applicazione delle sanzioni in analogia al successivo Art. 60 lettera e. Successivamente al pagamento della sanzione, il responsabile della violazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, a produrre una perizia agronomica redatta da un Professionista arboricoltore abilitato (Art. 3 comma 1. lett. x.) secondo le linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi redatte da FODAF (Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali Lombardia) ss. mm. ed ii., che garantisca che i lavori, eseguiti in violazione alla procedura di cui al presente articolo, non abbiano pregiudicato la stabilità dell'albero o degli alberi interessati. In caso di accertata instabilità dell'albero o degli alberi in questione, il responsabile dei lavori dovrà provvedere al pagamento della sanzione di cui all'Art. 60 lettera d. e a regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione della domanda di abbattimento di alberatura pubblica secondo le procedure indicate nell'Art. 6 comma 22. del presente Regolamento.
5. Nel caso che il responsabile della violazione non ottemperi a quanto prescritto nei termini stabiliti, il soggetto al quale è in capo il rilascio del provvedimento finale provvederà a trasmettere alla Polizia Locale e al Servizio Verde la documentazione necessaria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 18 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) pena il ricorso alle sanzioni previste all'Art. 60 del presente Regolamento.

Regolamento per la gestione e la tutela del verde della città di Riccione

Comune di Riccione -viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)

e-mail: protocollo@comune.riccione.rn.it - PEC: comune.riccione@legalmail.it - sito internet: www.comune.riccione.rn.it

2. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente Art. 16.
3. Nelle aree di pertinenza delle piante e altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario (Art. 11 comma 4.) e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
4. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
5. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione e idoneo materiale cuscinetto (per es. vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
6. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudono le superfici di pertinenza delle piante.
7. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.
8. La protezione del comma precedente deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.
9. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
10. Al termine dei lavori i dispositivi utilizzati per le protezioni dovranno essere rimossi.
11. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, gli apparati radicali esposti dovranno essere ricoperti da teli tenuti costantemente e correttamente irrigati durante tutta la durata dei lavori.

Art. 19 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'Art. 23 del Codice della Strada è fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aiuole spartitraffico nelle rotatorie o al loro margine senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, fatti salvi progetti ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o dalla società incaricata dallo stesso per la gestione del verde pubblico/verde stradale. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad

autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Analogamente detto divieto si estende anche alle aiuole, ai parchi e ai giardini di proprietà comunale.

Art. 20 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

1. E' fatto divieto di porre a dimora piante arboree, arbustive e altre essenze vegetali su suolo pubblico senza il preventivo nulla-osta rilasciato dal Servizio Verde, salvo quanto disciplinato dall'art.58. I trasgressori saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Art. 60 comma 3.
2. Nella scelta delle specie per il verde in generale e per le alberate stradali in particolare, è utile individuare specie e cultivar differenti, sia autoctone che naturalizzate, avendo cura, in questo ultimo caso, di prediligere cultivar sterili al fine di non determinare un inquinamento genetico.
3. Al fine di rendere il patrimonio arboreo più resiliente, ovvero meno vulnerabile agli eventi meteorologici estremi determinati dal riscaldamento globale, alle malattie e ai parassiti, nella progettazione del verde, ad eccezione delle alberate stradali, va favorita la diversificazione delle specie da impiegare in base al seguente schema di riferimento: 10% della stessa specie, 15% dello stesso genere e 20% della stessa famiglia.
4. Per l'indicazione delle specie da impiegare e le modalità d'impianto da adottare nella posa a dimora degli alberi il Servizio Verde fornirà i criteri da utilizzare definendo gli impieghi delle diverse specie/varietà in relazione all'influenza marina, in funzione della loro adattabilità alla prima e alla seconda linea (vedi definizioni Art. 3 comma 1. lett. hh. e lett. ii.), nonché alla capacità di assorbimento di CO₂.
5. Per l'impianto di nuovi alberi sia in aree pubbliche che in aree private, oltre a quanto specificato dal Servizio Verde, dovrà essere impiegato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm 18-20 per le specie di I° e II° grandezza (ad eccezione del pino domestico e del pino d'Aleppo per i quali detta circonferenza potrà essere ridotta a cm 14-16), cm 12-14 per quelle di III° grandezza e altezza non inferiore a m 4 per le palme.
6. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 fornite in contenitore.
7. Nell'ambito di un'opera pubblica, scelte diverse da quelle definite dal comma 2. al comma 6., devono essere adeguatamente motivate, previo parere del Servizio Verde e deliberate dalla Giunta Comunale nell'atto di approvazione del progetto.

8. Per i nuovi impianti devono di norma essere rispettate le seguenti distanze:
 - a. tra albero ed albero quelle indicative specificate dal Servizio Verde;
 - b. rispetto ai confini di proprietà, i sottoservizi, ecc. quelle indicate negli articoli precedenti (Artt. 12, 13, 14 e 15).
9. Per le aree verdi pubbliche e per quelle private ricadenti nelle dotazioni territoriali per le quali è prevista la cessione in proprietà all'Amministrazione Pubblica, quanto riportato ai precedenti commi 3., 4., 5. e 6. diventa inderogabile.

Art. 21 - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Gli interventi edilizi devono essere progettati assicurando opportune dotazioni ecologiche ed ambientali e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ai sensi dell'Art. 2 comma 4. del presente Regolamento, obbligatori per il verde pubblico, consigliati per quello privato.
2. Nella progettazione del verde negli interventi edilizi privati deve essere sempre garantito almeno lo standard di copertura arborea e lo standard di copertura arbustiva del lotto oggetto dei lavori di cui all'Art. 3 comma 2.
3. Qualora le condizioni dello stato dei luoghi e/o vincoli normativi da rispettare non consentano la realizzazione di spazi per un'adeguata copertura arborea ed arbustiva, questa potrà essere monetizzata con le modalità e percentuali previste all'Art. 3 comma 2.
4. Qualora previsto dalla disciplina del PUG o del Regolamento edilizio, una quota dello standard di copertura arborea potrà essere compensato, attraverso la realizzazione di sistemi a verde pensile e/o verde verticale debitamente progettati sulla base di specifici criteri tecnici, che saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale nel rispetto delle norme costruttive ad essi riconducibili (norme UNI 11235:2007/11235:2015, Manuale - Linee Guida pubblicate da ISPRA n.78.3/2012).
5. Sia la monetizzazione che la compensazione con verde pensile e/o verde verticale di cui al comma 3. e al comma 4. devono essere sempre autorizzate dal Dirigente/Responsabile del Servizio Verde.
6. Le alberature e gli arbusti esistenti concorrono a formare lo standard se sono di circonferenza maggiore di 14 cm (per gli alberi di terza grandezza) e 16 cm (per gli alberi di prima e seconda grandezza) misurata ad 1,30 cm dal suolo e di altezza maggiore di 80 cm per gli arbusti.

7. Le alberature da frutto intese come susino (*Prunus cerasifera*), pesco (*Prunus persica*), albicocco (*Prunus armeniaca*), prugno (*Prunus domestica*), caco (*Diospyros kaki*), pero (*Pyrus spp.*), melo (*Malus spp.*) e similari se esistenti sono equiparate ad alberature di III° grandezza e come tali vincolate ai sensi dell'Art.4 comma 3. lett. b. del presente Regolamento.
8. I progetti edilizi afferenti alla modifica dello stato e/o della sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti pubblici o privati, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici o privati esistenti, interventi di edilizia pubblica o privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di ex colonie marine, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali, dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico competente in materia ambientale (vedi Art. 3 comma 1. lett. ff.) all'esercizio della professione in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento;
9. Per tutti i progetti su area pubblica o su aree previste in cessione e per quelli su area privata con una superficie fondiaria (o territoriale qualora non coincida con la superficie fondiaria) totale d'intervento superiore a 1.500 mq. dovrà essere censita la vegetazione arborea ed arbustiva esistente da apposito Professionista arboricoltore abilitato (vedi Art. 3 comma 1. lett. x.), ovvero utilizzando ed eventualmente aggiornando il Censimento del verde urbano.
10. In tutti gli interventi urbanistici attuativi, anche d'iniziativa privata ove al Comune vi sia una cessione di un'area a verde, per la progettazione della medesima si applica quanto previsto dalle norme degli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia vigenti, integrate dal presente Regolamento.
11. Il progetto di sistemazione del verde descritto al comma 9. relativo agli interventi pubblici o su aree previste in cessione per uso pubblico (dotazione ambientale, ecologica, territoriale), deve comprendere:
 - a. studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico, descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria di scala 1:500 e documentazione fotografica, eventuale relazione vegetazionale);
 - b. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché una descrizione delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

- c. elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
 - d. disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
 - e. piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;
 - f. piano di tutela del verde esistente.
12. Il progetto di sistemazione del verde descritto al comma 8., relativo agli interventi edilizi privati, deve comprendere:
- a. elaborati planimetrici rappresentanti lo stato di fatto (planimetria in scala 1:100 per interventi fino a 1.000 mq di superficie totale, planimetria in scala 1:200 per interventi superiori a 1.000 mq);
 - b. documentazione fotografica dettagliata;
 - c. relazione tecnica descrittiva contenente i criteri progettuali, con indicazione delle specie prescelte;
 - d. elaborati planimetrici, sezione e prospetto rappresentanti lo stato di progetto (planimetria in scala 1:100 per interventi fino a 1.000 mq di superficie totale, planimetria in scala 1:200 per interventi superiori a 1.000 mq).
13. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti di cui ai commi 8. e 9., si dovrà puntare all'inserimento paesaggistico degli spazi progettati, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare pregio ambientale (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).
14. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali, in tutti gli interventi NC (nuova costruzione), RE (ristrutturazione edilizia) attuati tramite demolizione e successiva ricostruzione è prescritta l'elaborazione di un progetto di inserimento/mitigazione paesaggistica dell'intervento, anche attraverso la formazione di quinte alberate e/o arbustive lungo almeno due lati del lotto d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Tali quinte dovranno essere realizzate con essenze a prevalenza di sempreverdi.
15. L'impiego di specie botaniche aventi potenziale invasivo è soggetto a limitazioni, come da Regolamento (EU) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre

2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (*Acacia saligna*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*). Nelle zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo, nelle zone agricole e in genere nelle zone periurbane a monte della ex S.S.16, è sconsigliato l'utilizzo delle specie alloctone di seguito elencate, in tutte le loro varietà e cultivar, dovranno invece essere valorizzate le piante arboree ed arbustive tipiche del nostro paesaggio. In particolare è da evitare l'impiego di:

- a. tutte le conifere ad eccezione del pino domestico - *Pinus pinea*, del pino d'Aleppo - *Pinus halepensis*, del cipresso - *Cupressus sempervirens*, dei ginepri - *Juniperus spp.* e del tasso - *Taxus baccata*;
 - b. salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. xchrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino;
 - c. noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
 - d. betulle (genere *Betula*);
 - e. faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
 - f. querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
 - g. ciliegio nero (*Prunus serotina*);
 - h. sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
 - i. acero negundo (*Acer negundo*);
 - j. tutte le *Agavaceae* e le *Musaceae* (banano).
16. L'utilizzo delle specie elencate nel comma precedente è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico - paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 30% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.
17. Sono consentite deroghe ai limiti del comma precedente in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.

Art. 22 - PRECISAZIONI AFFERENTI GLI INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI E PRIVATI

1. Nel caso di ulteriori interventi realizzati sull'area esterna al fabbricato consistenti in scavi, recinzioni, demolizioni, ricostruzioni o realizzazione di sottoservizi che vadano ad interessare le aree di pertinenza delle alberature o incidano sulla distanza dagli involucri

edilizi, questi dovranno rispettare le distanze previste rispettivamente dagli Artt. 11 (tab. 1) e 12 (tab. 2) del presente Regolamento.

2. Nelle richieste di modifica e di nuove aperture di passi carrai che vadano ad interessare l'area di pertinenza delle alberature, è fatto obbligo acquisire, preventivamente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ufficio Traffico, il parere favorevole da parte del Servizio Verde circa la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente e il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. In caso di progetti afferenti la posa di reti tecnologiche interrato in vicinanza di alberate stradali esistenti e/o di piante arboree vegetanti in parchi e giardini, sulla base del tracciato individuato in sede progettuale, qualora non fosse perseguibile stabilire a priori le dimensioni volumetriche (sviluppo in verticale ed in orizzontale) degli apparati radicali degli alberi presenti nelle aree oggetto dei lavori, tenuto conto delle caratteristiche stazionali, dello sviluppo e della classe di grandezza delle piante presenti, il volume minimo a salvaguardia degli apparati radicali in ambito urbano, al di fuori del quale è possibile ragionevolmente effettuare gli scavi (anche di tipo no-dig) senza arrecare presumibilmente danni capitali alle piante coinvolte, risulta di norma il seguente (h: altezza della pianta, p: profondità della zolla, r: raggio della circonferenza a terra misurato dal colletto del fusto):
 - a. per alberi di 1° grandezza: $h \geq 12 / p \geq 3 / r \geq 3 \varnothing$;
 - b. per alberi di 2° grandezza: $h \geq 10 / p \geq 2 / r \geq 3 \varnothing$;
 - c. per alberi di 3° grandezza: $h \geq 8 / p \geq 1 / r \geq 3 \varnothing$.
4. Nei casi di cui al comma precedente, qualora gli alberi insistenti nell'area oggetto dei lavori avessero altezze superiori a quelle indicate (m 12 per la 1° grandezza, m 10 per la 2° grandezza e m 8 per la 3° grandezza), la società incaricata dei lavori dovrà provvedere alla redazione di una perizia di stabilità delle piante coinvolte, prima e dopo i lavori di posa della rete tecnologica interrata, firmata da un Professionista arboricoltore abilitato (vedi Art. 3 comma 1. lett. x.), mediante prova di trazione effettuata secondo l'indagine strumentale (Pulling test) volta a misurare la propensione al ribaltamento della zolla radicale e alla frattura delle fibre legnose del fusto, attraverso il metodo SIM (Statistics Integrated Method).
5. In linea di principio l'installazione di impianti fotovoltaici non può ritenersi una motivazione sufficiente per richiedere l'abbattimento degli alberi, anche qualora questi interferissero con detti impianti, in quanto la vegetazione arborea svolge un ruolo

insostituibile e preminente per le innumerevoli implicazioni che essa produce sia dal punto di vista igienico sanitario che a beneficio della qualità urbana e del paesaggio. In questi casi dovranno essere predilette soluzioni alternative quali il posizionamento di tali impianti in luoghi diversi che minimizzino gli effetti di eventuali interferenze o l'adesione alle cosiddette "comunità energetiche rinnovabili" previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) e ss.mm.ii., associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese, finalizzati alla realizzazione di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

6. Per le procedure inerenti l'abbattimento e la sostituzione degli alberi negli interventi edilizi, vale quanto riportato all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 23 - INTERVENTI NEI GIARDINI DI PREGIO E DI PERTINENZA

1. Gli interventi nei giardini di pregio e di pertinenza, sono sempre soggetti alla presentazione di un progetto secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia vigenti. In particolare dovranno essere riportate, le superfici di copertura arborea in base alle classi di grandezza delle alberature presenti nonché quella degli arbusti (misurata sulla effettiva superficie occupata), sia relative allo stato di fatto che di progetto, al fine di poter raffrontare le due superfici. Le superfici di copertura arborea ed arbustiva del lotto di progetto potranno subire riduzioni rispetto allo stato di fatto fino al limite massimo dello standard di copertura arborea solo in ragione del miglioramento dell'equilibrio dell'impianto vegetale del lotto e previo autorizzazione da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio Verde.
2. Nei giardini di pertinenza e di pregio e quelli sui quali gravano vincoli sovra ordinati di natura paesaggistica e storico - culturale, nei lotti privati insistenti all'interno del perimetro della Città Giardino del Novecento, gli alberi appartenenti alle specie *Pinus pinea* (pino domestico) e *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo), qualora fossero destinati ad essere abbattuti, dovranno essere sostituiti con piante della medesima specie, salvo i casi d'impossibilità tecnica specificatamente autorizzati da parte del Servizio Verde.
3. Nei giardini di pregio e di pertinenza la superficie arborea ed arbustiva dovuta per il raggiungimento dello standard di copertura arborea ed arbustiva, non potrà essere monetizzata, ma solo eventualmente compensata attraverso la realizzazione di sistemi a verde pensile e/o verde verticale debitamente progettato sulla base di specifici criteri tecnici, ai sensi dell'Art. 21 comma 3. del presente Regolamento.

Art. 24 - ONERI DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

1. E' prevista la corresponsione di rimborso spese per costi di sopralluogo per un importo di euro 90,00 per la verifica delle alberature in area privata e di 135 euro per ogni tratta stradale per gli interventi da parte di privati o società di gestione di servizi pubblici da realizzare in area pubblica che possano comportare danni alle alberature esistenti (es. interventi per sottoservizi, ecc.). I diritti per sopralluogo sono incamerati dal Servizio Verde in apposito capitolo ed utilizzati per incarichi a tecnici competenti in materia ambientale o alla società incaricata per la manutenzione del verde urbana, con personale interno dotato della necessaria qualifica.
2. E' previsto il versamento da parte del richiedente delle spese di istruttoria inerenti le domande di autorizzazione all'abbattimento di alberi di una somma pari a:
 - a. € 51,65 per ogni domanda di autorizzazione all'abbattimento da 1 a 5 alberi. Oltre questo numero si applica un importo pari a € 25,00 per ogni albero eccedente i primi 5.
 - b. Sono esentate dal versamento delle spese di istruttoria le domande di potatura afferenti ad interventi ordinari di rimonda del secco, di formazione, di alleggerimento, di selezione, a fini fitosanitari e spollonatura.
 - c. Tali somme sono incamerate dall'Amministrazione Comunale su apposito capitolo di entrata/spesa e possono essere utilizzate per incarichi a tecnici competenti in materia ambientale o alla società incaricata per la manutenzione del verde urbano, con personale interno dotato della necessaria qualifica, al fine di rilasciare un parere tecnico sulle proposte di abbattimento pervenute al Servizio Verde, nonché le eventuali prescrizioni e specifiche ai fini della messa a dimora delle piante in sostituzione di quelle da abbattere.
3. I diritti d'istruttoria e di sopralluogo potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria e previsti al comma 2. e di sopralluogo previsti al comma 1., i soggetti richiedenti in condizioni di disagio economico (certificazione ISEE pari o inferiore a 8.500,00 euro), assistiti dai Servizi Sociali e residenti nel Comune di Riccione.
5. L'onere dell'acquisto e della messa a dimora degli alberi in area pubblica in sostituzione è posto a carico del Comune di Riccione attraverso l'approvvigionamento presso vivai locali appositamente incaricati allo scopo. L'abbattimento delle piante in area privata, la predisposizione dell'area di piantagione e la manutenzione post impianto (innaffiatura,

gestione e rimozione dei tutori, ecc.) invece restano in capo al soggetto che ha formulato la domanda di abbattimento il quale resta responsabile della scelta dell'idoneità del sito circa la presenza di eventuali sottoservizi e/o manufatti che potrebbero interferire o essere danneggiati durante i lavori di scavo. Entro due anni dalla posa a dimora della pianta in sostituzione, il Servizio Verde mediante proprio personale o attraverso personale incaricato, tra cui la società incaricata per la manutenzione del verde urbano, con personale interno dotato della necessaria qualifica, provvederà ad effettuare i controlli necessari per verificare l'attecchimento della pianta posta a dimora. Qualora venissero riscontrate inadempienze nella cura del nuovo impianto imputabili al soggetto privato, lo stesso sarà soggetto a procedimento sanzionatorio di cui all'Art. 60 del presente Regolamento.

6. Le spese per l'acquisto e la posa a dimora degli alberi in area pubblica di cui al comma 5., essendo per loro natura interventi di mitigazione ambientale, saranno finanziate dal Comune attraverso i proventi derivanti dal riconoscimento degli oneri di disagio ambientale a favore dei Comuni, sedi di impianti che trattano rifiuti, ai sensi della Deliberazione G.R. Emilia - Romagna n. 467/2015 e ss. mm. ed ii. nonché delle relative deliberazioni annuali dell'Autorità d'Ambito.
7. E' altresì esentata dal versamento delle spese d'istruttoria inerenti le domande di autorizzazione all'uso di Parchi e Giardini Pubblici ai sensi dell'Art. 44 comma 3. e all'installazione sugli alberi di materiali, strutture, standardi, ecc. ai sensi dell'Art. 44 comma 4., dei depositi cauzionali a garanzia della piantagione di alberi in sostituzione di quelli abbattuti, nonché delle spese d'istruttoria afferenti il nulla - osta alla potatura degli alberi pubblici, la società strumentale del Comune deputata alla gestione del verde pubblico o incaricata dal Comune per l'allestimento di eventi o attività di interesse pubblico.

Art. 25 - VERDE PER PARCHEGGI

1. Per la realizzazione di nuovi parcheggi occorre rispettare quanto previsto negli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia vigenti.
2. Nelle aree parcheggio dovrà essere assicurata una superficie ad albero non inferiore a quella riportata all'Art. 11 e dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile/semipermeabile (Art. 3 comma 1. lett. j. e lett. t.) su una superficie pari almeno all'area di pertinenza. Gli alberi inoltre dovranno essere distribuiti in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento degli automezzi in sosta.

3. Il Servizio Verde potrà eventualmente prescrivere sistemi di protezione delle aree di pertinenza e/o dei fusti degli alberi dal calpestio e dagli urti.
4. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere di norma le specie arboree che presentino frutti pesanti e/o marciscibili, nonché apparati radicali superficiali.

Art. 26 - ALBERATA STRADALE - VIABILITA' URBANA

1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
3. In relazione a ciò, fatti salvi i casi previsti all'Art. 6 e al successivo Art. 29, è di norma vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.
4. Nelle nuove progettazioni in funzione della larghezza degli spazi a disposizione si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aree preesistenti, rispettando le norme dettate agli Artt. 11 - 20 del presente Regolamento, favorendo in ogni caso l'impiego di alberi di I e II grandezza tenendo conto di quanto riportato nel successivo comma 14. del presente articolo.
5. Per ogni pianta, in fase di progetto, dovrà essere garantita una superficie libera proporzionata al suo sviluppo.
6. Nelle alberate stradali dovranno essere assicurate superfici ad albero non inferiori a quelle riportate all'Art. 11 (tab. 1) e distanze a norma dell'Art. 12 (marciapiedi, superfici, distanze).
7. Distanze inferiori sono ammesse, nei seguenti casi:
 - a. ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano interrotti ad una distanza adeguata dal colletto oppure realizzati, in prossimità delle alberature, con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo, al fine di salvaguardare gli apparati radicali ivi insistenti. Analoga deroga potrà essere adottata anche nel caso in cui l'intervento preveda la realizzazione di una pavimentazione permeabile e semipermeabile a celle vegetative (Art. 11 comma 5. lett. d). Qualora la

pavimentazione esistente fosse soggetta ad interventi di manutenzione straordinaria è necessario procedere alla demolizione della porzione di pavimentazione circostante il colletto della pianta, utile per il mantenimento di un'area permeabile (cercine) non inferiore alle misure indicate nell'Art. 11 (tecnico competente in materia ambientale (vedi Art. 3 comma 1. lett. ff.). In questa circostanza tuttavia va sempre effettuata un'analisi delle condizioni del colletto al fine di valutare la presenza di eventuali ferite a carico dello stesso che potrebbero rappresentare un rischio di infezione perpetrata da agenti cariogeni;

- b. demolizione e ricostruzione, senza eccedere le dimensioni esistenti sia entro che fuori terra (planimetriche o altimetriche), di edifici o manufatti esistenti e/o porzioni di essi; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi;
 - c. quando i manufatti da realizzare all'interno delle aree/volumi di pertinenza delle piante rivestono carattere di pubblica utilità o rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA), Accordi Operativi o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata in sede progettuale, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo gli interventi che compromettono la tenuta statica delle piante) o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso;
 - d. qualora la fondazione stradale/marciapiede fosse realizzata con tecnologie riconducibili ai terreni strutturali realizzati mediante la miscelazione delle due matrici che li costituiscono: una pietra dura spaccata, che soddisfa i requisiti ingegneristici, come sottofondo alla pavimentazione portante, e una quantità di terreno non compattato, che sostiene la crescita della radice dell'albero.
8. Nel caso in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo necessario per alberare il viale, si potrà prevedere l'impianto di alberi nella proprietà privata confinante la strada, da attuarsi attraverso la stipula di un specifico accordo tra il Comune e i soggetti privati proprietari dei lotti adiacenti.
9. Qualora, su viali esistenti/di nuovo impianto, la superficie libera fosse inferiore agli standard sopra indicati è preferibile che gli alberi venissero protetti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Verde.

10. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista di norma una qualificata dotazione di verde arboreo anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi quali accordi con i soggetti privati, ai sensi del precedente comma 8. Deroghe alla presente disposizione potranno essere disposte solo in caso di impossibilità tecnica adeguatamente motivata.
11. Oltre alla documentazione prevista all'Art. 21, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa recare alcun danno alla vegetazione esistente.
12. Qualora queste condizioni non sussistano si potrà decidere di dotare di vegetazione arborea solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.
13. Deve essere favorita la diversificazione della specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio (vedi Art. 20 comma 2. e 3.).
14. Come ausilio alla progettazione, ma anche quale contributo alla valutazione del valore ecologico - ambientale, si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie impiegate nella realizzazione di alberate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale o di elevato pregio certificato dal Servizio Verde. In contesti quali parchi e giardini, la durata media di cui alla seguente tabella è aumentata del 30%:

SPECIE	ANNI
<i>Prunus cerasifera</i> / <i>Pissardii</i> / <i>Prunus serrulata</i> / <i>Prunus spp.</i> / <i>Acer negundo</i> / <i>Cupressus arizonica</i>	30-40
<i>Catalpa bignonioides</i> / <i>Ligustrum japonicum</i> / <i>Tamarix spp.</i> / <i>Cercis siliquastrum</i>	40-50
<i>Alnus cordata</i> / <i>Sofora japonica</i> / <i>Populus spp.</i> / <i>Lagerstroemia indica</i> / <i>Acer spp.</i>	50-60
<i>Carpinus betulus</i> / <i>Ostrya carpinifolia</i> / <i>Robinia pseudoacacia</i>	50-60
<i>Fraxinus ornus</i> / <i>Fraxinus oxycarpa</i> / <i>Aesculus hippocastanum</i> / <i>Gleditsia triacanthos</i>	60-70
<i>Melia azedarach</i> / <i>Pyrus callieriana</i> var. <i>Chanticleer</i> / <i>Acer campestre</i> / <i>Liriodendron tulipifera</i>	60-70
<i>Populus alba</i> / <i>Tilia cordata</i> / <i>Tilia x vulgaris</i> / <i>Ulmus sibirica</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Arbutus unedo</i>	80-90
<i>Pinus pinea</i> / <i>Pinus halepensis</i> / <i>Cupressus sempervirens</i> / <i>Magnolia grandiflora</i>	90-120
<i>Platanus spp.</i> / <i>Quercus spp.</i> / <i>Ulmus spp.</i> / <i>Morus spp.</i> / <i>Olea europaea</i> / <i>Cedrus atlantica</i>	90-120

tab. 5 Durata funzionale ed estetica media di alcune specie impiegate in ambiente urbano

15. Le alberate stradali a prevalenza di pino domestico (*Pinus pinea*) dei viali Ceccarini (a monte e a mare della ferrovia), San Martino, Emilia, Cesare Battisti, Corridoni, Dante, Oberdan per il loro valore paesaggistico e storico-culturale intrinseco, rappresentano un patrimonio da tutelare e conservare. In dette alberate in caso venisse prevista la sostituzione delle piante esistenti in occasione di lavori di rifacimento/riqualificazione dei

suddetti viali, le nuove alberate dovranno mantenere la medesima composizione specifica a pino domestico (*Pinus pinea*) e/o pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*).

Art. 27 - ALBERATA STRADALE - VIABILITA' EXTRAURBANA COMUNALE

1. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano, relativamente alla dotazione e alla gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo codice della Strada (Art. 29 par. 1, 2, 3, 4; Art. 16 par. 1, 2; Art. 17; Art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (Art. 26 par. 6, 7, 8) e ss.mm.ii.
2. Qualora il rispetto della citata normativa al comma precedente imponga interventi su alberature esistenti in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente Regolamento, tali alberature potranno essere abbattute senza vincolo di ripristino in loco. Resta tuttavia l'obbligo della compensazione ambientale degli esemplari abbattuti da effettuarsi in aree pubbliche poste preferibilmente in prossimità del luogo dell'intervento.
3. Se ricorrono le circostanze del comma precedente, il soggetto incaricato dovrà presentare al Servizio Verde apposita perizia redatta da un tecnico competente in materia ambientale (vedi Art. 3 comma 1. lett. ff.), attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative all'abbattimento in grado di garantire la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale dei soggetti arborei interessati e/o la loro sostituzione in loco.

Art. 28 - POTATURA ALBERATA STRADALE

1. Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'Art. 10 del presente Regolamento.
2. Il soggetto incaricato dal Comune per la gestione del verde pubblico è autorizzato ad operare in deroga a quanto prescritto dall'Art. 10 solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie.
3. Nei casi di interventi straordinari di cui al comma precedente il soggetto succitato, dovrà presentare al Servizio Verde una perizia attestante le condizioni fitosanitarie dell'alberata da sottoporre a potatura e le soluzioni previste in proposito volte alla risoluzione o al contenimento delle problematiche riscontrate.
4. La potatura degli esemplari costituenti un'alberata stradale va effettuata con modalità che permettano agli alberi, ove possibile, di espandere le proprie chiome riducendo il

volume della massa legnosa asportata, in base gli effettivi spazi disponibili per il proprio sviluppo.

Art. 29 - ABBATTIMENTI ALBERATA STRADALE

1. Tenuto conto quanto riportato all'Art. 26 commi 2 e 3 del presente Regolamento, qualora si rendesse necessario l'abbattimento di un esemplare arboreo appartenente ad un'alberata stradale, nel rispetto comunque delle norme dettate dall'Art. 6, il Servizio Verde dovrà valutare l'eventuale impianto di un nuovo esemplare arboreo in sostituzione di quello abbattuto.
2. Nel caso di filari maturi, di norma vanno privilegiate le azioni volte alla loro conservazione, prevedendo interventi arboricolturali di recupero fisio-morfologico e della stabilità che garantiscano condizioni adeguate al loro sviluppo futuro.
3. Nel caso di viali storici filologicamente ricostruiti la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
4. La posa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti, dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi miscelato con materiali vulcanici (pomici e lapillo vulcanico) nella misura del 30%, sostanza organica (preferibilmente compost di qualità) e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata.
5. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, il Servizio Verde provvederà a segnalare alla Giunta Comunale la necessità di prevedere, nei documenti programmatori dell'Ente, la realizzazione di un nuovo impianto e/o la progettazione dell'intero viale.
6. Il risarcimento delle fallanze nei viali alberati è di norma sconsigliato a causa principalmente della competizione esercitata dal soprassuolo esistente e dalla scarsa fertilità del suolo determinata dalla sottrazione degli elementi nutritivi da parte dell'alberatura preesistente, nonché per ragioni fitosanitarie connesse alla presenza nel sito di impianto di eventuali patogeni radicali.
7. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o

almeno di specie diversa da quella preesistente, salvo i casi di cui al comma 3. del presente articolo.

8. Saranno ammesse deroghe al comma precedente nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici (vedi Art. 26 comma 15.).

Art. 30 - SEGNALAZIONE DI CANTIERE STRADALE

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende di pubblico servizio e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti e/o alla società incaricata dal Comune per la manutenzione delle strade, i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Art. 31 - VERDE NEI PARCHEGGI, NELLE STRADE E IN AREE DENSAMENTE URBANIZZATE

In aree densamente urbanizzate e/o spazi ridotti, potrà essere valutata, in via eccezionale, dal Servizio Verde mediante emanazione di apposito parere obbligatorio, la deroga alle normative di cui agli articoli 25, 26 e 27 previa presentazione da parte del progettista/soggetto deputato ai lavori, di una relazione documentata redatta da parte di un tecnico competente in materia ambientale (vedi Art. 3 comma 1. lett. ff.).

Art. 32 - DIFESA FITOSANITARIA

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente sia di livello nazionale (D.Lgs. 194/1995, D.P.R. n. 290/2001, il D.P.R. n. 55/2012 il D.Lgs. 150/2012) che regionale (Servizio Fitosanitario Regionale - Settore Fitosanitario che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili).
2. Per intervento fitosanitario in ambito urbano si intende un qualsiasi intervento o combinazione di interventi effettuati con mezzi biologici, fisici e chimici che prevedano anche e non solo l'impiego di prodotti fitosanitari (per come definiti dal Regolamento - CE 1107/2009), in un contesto di IPM (Integrated Pest Management: gestione integrata degli infestanti), avente come scopo la gestione (compresa la prevenzione), delle malattie e delle avversità delle piante. Laddove necessario, può essere opportuno impiegare prodotti diversi (per es. ammendanti, corroboranti, fertilizzanti, biocidi, ecc.) che possano

apportare benefici allo stato di salute delle piante, anche con azioni indirette sulle avversità in senso lato, in base a quanto indicato nelle etichette autorizzate e/o a cura del fabbricante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli alberi affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale. La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionale (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

3. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica autorizzati dal Ministero della Salute e definiti in accordo con il Regolamento CLP - (Classification, Labelling and Packaging - Classificazione, Etichettatura, Imballaggio).
4. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale e sentito il Servizio Fitosanitario Regionale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
5. Tra le metodologie di gestione dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata anche attraverso:
 - a. la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane. Nel caso di sostituzione o di nuove piantagioni di alberi appartenenti ai generi *Platanus*, *Cupressus* e *Ulmus* è fatto obbligo l'impiego delle cultivar disponibili sul mercato resistenti ai seguenti patogeni primari:

1. *Ceratocystis fimbriata* - agente del cancro colorato del platano;

2. *Seiridium cardinale* - agente del cancro del cipresso;
3. *Ophiostoma novo-ulmi* - agente della grafiosi dell'olmo (DED).
- b. la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d. il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
- e. l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
6. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), la limantria (*Lymantria dispar*), l'euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), la litosia (*Litosia caneola*), la piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), il castnide delle palme (*Paysandisia archon*), la tingide del platano (*Corythuca ciliata*), la metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), ecc. e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.
7. Al fine di individuare tempestivamente la presenza di patogeni e stimarne il rischio di danno, il patrimonio verde pubblico deve essere sottoposto a periodici monitoraggi ed ispezioni, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario.
8. I possibili interventi dovranno essere subordinati ad una analisi della pericolosità dei fitofagi della loro densità e diffusione nel territorio e della presenza di eventuali antagonisti naturali.
9. Sono vietati, di norma, interventi antiparassitari con prodotti fitosanitari ed in generale con prodotti pericolosi per le api (vd etichetta) nel periodo di fioritura delle piante, onde favorire l'attività degli insetti pronubi in generale e delle api in particolare.
10. In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti normative di lotta obbligatoria emanate dal MASAF Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel tempo vigenti in tema di lotta nei confronti dei principali fitofagi (elenco non esaustivo) sotto elencati:
 - a. cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*" - D.M. 29 febbraio 2012;
 - b. colpo di fuoco batterico "*Erwinia amylovora*" - D.M. 13 agosto 2020;
 - c. punteruolo rosso della palma "*Rhynchophorus ferrugineus*" - D.M. 7 febbraio 2011.
11. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica e che allo

stesso tempo siano registrati per l'uso sulle specifiche piante oggetto di trattamento, in ambito urbano ed extragricolo, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati prodotti fitosanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei prodotti fitosanitari. In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione degli alberi ornamentali;
 - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale registrati nei confronti delle avversità indicate conformi al Piano d'Azione Nazionale (PAN);
 - PFnPO, prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate
 - assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
 - metodologie di lotta che prediligano, per le piante arboree, la somministrazione di prodotti fitosanitari per via endoterapica, in accordo con le normative vigenti, laddove disponibili;
 - rispetto delle normative vigenti in materia: D.Lgs. 194/1995, D.P.R. n. 290/2001, il D.P.R. n. 55/2012 il D.Lgs. 150/2012 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti;
 - rispetto dopo l'esecuzione del trattamento, dei necessari tempi di rientro specifici relativi al fitofarmaco impiegato e ai luoghi di impiego.
12. Per le aree verdi private ad uso pubblico ed in particolare parchi e giardini-campi/impianti sportivi, aree turistiche e agrituristiche, aree ortive urbane (ai sensi del Regolamento DGC n.74/2014), cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, sentieri natura e percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta-zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, viali alberati in zone pedonali e a traffico limitato, piste ciclabili, parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso, aree o percorsi per la sgambatura degli animali, aree ove sono presenti colonie feline, aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000 occorrerà rispettare le indicazioni contenute nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e nella normativa regionale di applicazione. In

questi contesti risulta tuttavia obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sullo svolgimento dei trattamenti, da effettuarsi nelle ore di minore transito veicolare o pedonale. In particolare in dette aree si prescrive l'adozione dei seguenti principi di ordine generale:

- a. I trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi conformi al Piano d'Azione Nazionale (PAN);
- b. Vanno favorite misure di controllo integrato, biologico e biotecnologico;
- c. Possono essere effettuati trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica registrati per uso in aree extragricole.

Art. 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde in particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree verdi con maggiore fruizione.
2. Il controllo deve essere attuato utilizzando mezzi agronomici (lavorazioni, pirodiserbo, pacciamatura), in conformità alle indicazioni contenute nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti diserbanti e nella normativa regionale di applicazione.
3. Per quanto concerne la presenza dell'edera (*Hedera helix*) sulle piante arboree, in linea generale questa dovrà essere tutelata soprattutto in aree a parco e nei giardini pubblici e privati, in quanto tale epifita oltre a costituire un rapporto simbiotico con la pianta ospite, contribuisce all'aumento della biodiversità nell'ambiente urbano. Tuttavia in caso si rendesse necessario contenerla per problemi connessi alla stabilità dell'albero sul quale si sviluppa, dovranno essere asportate le parti tagliate, avendo cura di non lasciarle seccare sulle piante stesse.
4. Sono da considerarsi invece epifite parassite e come tali essere rimosse dagli alberi o controllate nel loro sviluppo, le piante sarmentose appartenenti alle seguenti specie (elenco non esaustivo): *Campsis radicans* (bignonia), *Parthenocissus tricuspidata* e *P. quinquefolia* (vite americana), *Clematis vitalba* (vitalba), *Polygonum baldschuanicum* (fallopia), *Wisteria spp.* (glicine).

Art. 34 - CORTI DI FABBRICATI, AREE INCOLTE ED AREE EX AGRICOLE

1. I proprietari, o altri aventi titolo, di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti. In particolare devono provvedere al controllo della vegetazione con periodici interventi di manutenzione, pulizia, sfalcio, con raccolta e smaltimento del materiale di risulta, onde evitare carenze igieniche sanitarie e pericolo d'incendio.
2. I soggetti di cui al comma 1, o loro aventi causa, hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante, e/o siepi, e/o alberature affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la Civile Convivenza del Comune di Riccione nonché da ogni altra disposizione normativa in materia.
3. I soggetti di cui al comma 1, o loro aventi causa, nonché i proprietari di aree private non edificate dovranno provvedere almeno due volte all'anno e soprattutto nel periodo estivo allo sfalcio dell'erba, salvo diversa prescrizione comunale dettata da specifiche contingenze. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l'aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto.
4. Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, nonché alla normativa regolamentare ed alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto.
5. Qualora la proprietà, seppur invitata a quanto sopra riportato, non provveda alla cura e al controllo della vegetazione, si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento nonché le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza al momento vigente.

TITOLO III - ALBERI MONUMENTALI

Art. 35 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO MONUMENTALI

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dalle Leggi Nazionali, Regionali e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Titolo. Ogni intervento su dette alberature (potatura, trattamenti fitosanitari, ecc.) dovrà essere preceduto da accurate indagini motivazionali e documentato attraverso una perizia redatta da tecnico competente in materia ambientale (vedi Art. 3 comma 1. lett. ff.).

Art. 36 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
2. Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente Pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.
3. Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalle Leggi Nazionali e Regionali e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:
 - a. dall'Amministrazione Pubblica agli uffici regionali competenti;
 - b. dai privati all'Amministrazione Comunale.

Art. 37 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

TITOLO IV - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Art. 38 - DEFINIZIONI

1. Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico, come individuato nelle tavole degli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia vigenti, sottoposta a provvedimento di tutela mediante decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
2. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.
3. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

Art. 39 - SALVAGUARDIA

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti e censiti. Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 40 - INTERVENTI

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Per ogni intervento all'interno di tali aree devono essere rispettate anche le prescrizioni riportate nelle norme degli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia vigenti, come ad esempio il mantenimento delle superfici permeabili esistenti (Art. 3 comma 1. lett. j. e lett. t.). La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato all'Art. 21 del presente Regolamento.

Art. 41 - ACCESSO E USO

L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

TITOLO V - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

Art. 42 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto anche da altri Regolamenti Comunali ed in particolare il “Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza” e il Regolamento ATERSIR avente ad oggetto: “Attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”, il presente Regolamento si applica a tutte le aree pubbliche adibite a parco, giardino, alberate stradali o a spazi verdi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale.

Art. 43 - INTERVENTI VIETATI

1. Nei parchi e giardini pubblici, è vietato:
 - a. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, piante, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno;
 - c. La messa a dimora di piante e l'introduzione di nuovi animali (salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Verde);
 - d. Sottrarre uova e nidi, in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento di Polizia Urbana riguardo la tutela degli uccelli appartenenti alla famiglia degli *Hirundinidae*;
 - e. La caccia e la pesca;
 - f. Fornire alimenti agli animali presenti;
 - g. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - h. Raccogliere ed esportare minerali o reperti archeologici;
 - i. Inquinare il terreno, le fontane, corsi o raccolte d'acqua;
 - j. Lanciare ed abbandonare oggetti nei corsi d'acqua e laghi;
 - k. Utilizzare materiali esplosivi, botti, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici ad una distanza inferiore di 500 metri dalle aree naturalistiche e oasi protette, parchi, giardini e spazi verdi nonché strutture destinate ad animali d'affezione (per esempio aree di sgambamento cani, canili, gattili, ecc.) o aree e luoghi nei quali viene tutelata la fauna selvatica. E' vietato inoltre condurre animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

Art. 44 - INTERVENTI PRESCRITTI

1. Nei parchi e giardini pubblici è fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
2. Nelle aree di sgambamento cani:
 - a. i possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica;
 - b. è vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso;
 - c. è vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia;
 - d. i possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
 - e. per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
 - f. ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane per volta;
 - g. su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog;

- h. coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare;
 - i. l'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti;
 - j. è vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore;
 - k. è vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
 - l. è vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
 - m. l'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - ricoprire le buche scavate dal proprio cane.
3. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può concedere l'uso dei Parchi e dei Giardini Pubblici per iniziative a carattere sportivo, socio - culturale e ricreativo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico. La domanda di nulla-osta dovrà essere presentata al Comune di Riccione, nella quale dovrà essere allegata idonea documentazione. La disponibilità delle aree per l'effettuazione di dette iniziative, escluse quelle in concessione a terzi non soggette a tale comma, è concessa previa acquisizione, da parte del soggetto deputato all'emanazione del provvedimento finale, del parere vincolante di compatibilità ambientale e delle eventuali prescrizioni, da richiedere al Dirigente/Responsabile del Servizio Verde, che si dovrà esprimere a seguito dell'acquisizione e della valutazione del progetto presentato, comprensivo di planimetrie quotate ed ogni altra informazione tecnica atta a valutare l'entità e gli

impatti dell'evento proposto. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento di tali iniziative:

- a. non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di tappeti erbosi di aiuole ornamentali.
- b. Il rilascio del nulla-osta comporta l'obbligo, a carico del richiedente, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
- c. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, entro il termine massimo delle 24 ore successive al termine della manifestazione. Non è ammesso il deposito di rifiuti anche temporaneo nei pressi dei cestini presenti nei parchi.
- d. In caso di eventi di particolare entità, a garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), potrà essere richiesto o deposito cauzionale di importo stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'iniziativa mediante garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione e operatività medesima a semplice richiesta scritta del Comune di durata adeguata alla durata dell'iniziativa, che dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
- e. Il deposito cauzionale sarà svincolato a seguito di esito favorevole di sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento. In caso contrario in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento del deposito cauzionale.
- f. Il titolare del nulla-osta, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere la disponibilità dell'area per iniziative per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
- g. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative può essere consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore (per assistenza, carico e scarico materiali o progetti speciali per trasporto collettivo) con eventuali limitazioni di portata e di movimento;
 - l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico);
 - l'installazione temporanea di attrezzature mobili e di impianti di qualsiasi genere in conformità alle norme vigenti non impattanti sotto il profilo estetico e che non danneggino o alterino lo stato dei luoghi e che siano posizionate ad almeno 5 metri dalle attrezzature ludiche delle aree gioco comunali;
 - l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa su strutture presenti, con esclusione dell'affissione ad alberature e arbusti.
4. L'installazione sugli alberi di materiali, strutture, stendardi, ecc., è soggetta a nulla-osta preventivo rilasciato dal Servizio Verde. A detta istanza, motivata e compilata sull'apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica. Per dette installazioni è vietato l'uso di legature in ferro, di chiodi e viti che possano danneggiare e/o arrecare ferite ai tessuti legnosi delle piante, prediligendo materiali estensibili e morsetterie regolabili adeguatamente protette. Per tutta la durata del nulla-osta il soggetto richiedente è obbligato a mantenere tutte le installazioni in efficienza e a curarne il corretto esercizio. In caso di pericolo o segnalazione di problematiche o danneggiamenti detto soggetto ha l'obbligo di eseguire l'intervento di ripristino entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta. Tutti i materiali installati, inclusi quelli utilizzati per le legature, dovranno essere rimossi entro e non oltre il termine della durata del nulla-osta. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie di installazioni oggetto del presente paragrafo:
- a. Striscioni pubblicitari. Possono essere proposti esclusivamente striscioni a sviluppo orizzontale con estremi collocati su alberi o a sviluppo verticale su singoli alberi relativi ad eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l'Amministrazione Comunale e a tempo determinato. Devono essere collocati in modo tale che il bordo inferiore sia ad una altezza non inferiore a ml. 5,10 di altezza dal piano viario (nel caso di striscioni orizzontali attraversanti la strada) o ml. 3 (nel caso di striscioni verticali su singoli alberi). Devono essere forniti di finestrature tali da permettere il passaggio di correnti d'aria ed evitare in tal modo l'effetto vela. Potranno essere autorizzate, dietro parere favorevole del Dirigente/Responsabile del Servizio Verde, eventuali altre localizzazioni o diverse

tipologie di strutture, se ritenute compatibili con la situazione delle alberature presenti.

- b. Luminarie o altre strutture elettriche (es. diffusori sonori). Sono consentite esclusivamente luminarie o altre strutture elettriche (es. diffusori sonori), previa richiesta, da presentarsi su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio comunale competente, per il periodo richiesto, comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio in base alle seguenti prescrizioni:

1. Addobbo alberi singoli o gruppo di alberi consecutivi su filare:

- le luminarie o altre strutture devono essere installate su alberi singoli o su gruppi di alberi consecutivi lungo un filare opportunamente fissate esclusivamente lungo il tronco o lungo le ramificazioni principali;
- l'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede;
- l'impianto deve essere eseguito a regola d'arte e munito di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti e dichiarazione di corretto montaggio in ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata e messa a disposizione a disposizione degli organi di vigilanza.

2. Addobbi su alberi posti trasversalmente ad una strada:

- le luminarie o impianti analoghi installati nei viali devono essere posti trasversalmente per tratti consecutivi non inferiori a 100 m con estremi opportunamente fissati sui rami principali dei due alberi posti ai lati della via;
- le luminarie o altre strutture analoghe devono essere collocate trasversalmente ad una altezza non inferiore a 6 m dal piano viabile;
- l'alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede;
- l'impianto deve essere eseguito a regola d'arte e munito di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti e dichiarazione di corretto montaggio in ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite. Copia

dell'autorizzazione dovrà essere conservata e messa a disposizione a disposizione degli organi di vigilanza.

- c. Installazioni su piante arboree in aree verdi di strutture quali per es. tree park o altra tipologia di strutture che rientrino in progetti di rilevante importanza per l'Amministrazione Comunale, sono concesse dal Dirigente/Responsabile del Servizio Verde previa acquisizione di un progetto di dettaglio, comprensivo di rendering, sezioni e planimetrie e ogni altra informazione tecnica atta a valutare l'entità dell'intervento.

TITOLO VI - ORTI URBANI

Art. 45 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia ai sensi del vigente Regolamento di gestione orti su terreno comunale. L'assegnazione degli orti su area comunale è gestito dal Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di Quartiere, ad esclusione dei casi in cui i privati propongano Patti di collaborazione per un utilizzo a scopo sociale ed educativo di aree pubbliche che prevedano anche la coltivazione ortiva.

Art. 46 - NORME PER L'ASSEGNATARIO

2. L'assegnatario si impegna a:
 - a. contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
 - b. curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto;
 - c. alla corretta differenziazione dei rifiuti prodotti, utilizzando gli appositi contenitori assegnati.

Art. 47 - RESTRIZIONI E DIVIETI

1. Nello spazio riservato all'orto non è consentita:
 - a. la posa di pavimentazione fissa;
 - b. l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene;
 - c. lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
 - d. accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e nei tempi previsti nell'atto di assegnazione;
 - e. produrre rumori molesti;
 - f. mantenere depositi di acqua in contenitori di uso comune.
2. E' consentito l'uso di contenitori d'acqua inamovibili, che devono essere accuratamente coperti onde impedire la proliferazione delle zanzare;
3. L'utilizzo di prodotti fitosanitari è di norma vietato, in assenza di specifica autorizzazione. Oltre a quanto prescritto nell'Art. 32 in generale, ai sensi del comma 12., in caso di infestazioni di elevata intensità, è fatto obbligo l'impiego di principi attivi biologici o biotecnologici, registrati per lo specifico impiego in agricoltura biologica.

TITOLO VII - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI E PER LA SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACERI, DEGLI SPECCHI E CORSI D'ACQUA MINORI, DEI SISTEMI DUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 48 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI E CORSI D'ACQUA

1. E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scolli, dei canali e degli argini dei fiumi.
2. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ex STB) secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire una adeguata regimazione delle acque.

Art. 49 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

1. Nel caso di fossi, scolli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti di provvedere alla manutenzione del fosso e allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque ai sensi dell'Art. 32 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.
2. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato nel comma 2. del precedente Art. 48.
3. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1., la manutenzione ordinaria dei fossi e degli scolli funzionalmente connessi con la rete fognaria, ai sensi del Piano d'Ambito approvato dalla relativa Autorità, spetta al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 50 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI

1. Gli arbusti, le siepi, le siepi alberate (ad eccezione delle siepi frangivento e similari di cui all'Art. 5 lett.c.) e le macchie arbustive, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento e la loro estirpazione. In particolare sono vietati:
 - a. la realizzazione di pavimenti impermeabili ad una distanza inferiore ad 0,5 metri dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
 - b. l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro > cm 3.
2. L'estirpazione degli arbusti, delle siepi, delle siepi alberate e delle macchie arbustive di cui sopra, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie

particolarmente virulente, ecc.), previa preventiva comunicazione scritta al Servizio Verde.

3. Gli arbusti, le siepi, le siepi alberate e le macchie arbustive oggetto di estirpazione devono essere obbligatoriamente sostituite, attraverso l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.
4. Per gli arbusti e le macchie arbustive di pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
5. I criteri per l'individuazione degli arbusti e macchie arbustive di pregio, sono i seguenti (almeno cinque criteri sui sette elencati devono essere soddisfatti):
 - a. dimensione complessiva: maggiore di 5mc;
 - b. stato di salute delle piante;
 - c. particolarità del genere e della specie;
 - d. significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - e. ubicazione nel contesto urbano;
 - f. aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
 - g. essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.
6. In caso di mancata ottemperanza alle norme di cui al comma 1., la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore a cm 120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore a: cm 18-20 per le specie di I e II grandezza, cm 12 - 14 per quelle di III grandezza e m 4 per le palme.
7. E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura oltre a tagli della vegetazione infestante (per es. rovi (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*) e altre arbustive sarmentose di cui all'Art. 33 comma 4., nonché robinia (*Robinia pseudoacacia*), indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*), ailanto (*Ailanthus altissima*), ed altre specie infestanti).
8. Deroghe a tali norme possono essere concesse in cause eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico - agronomica che escluda i rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 51 - SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

1. La vegetazione presente intorno ai laghetti e dagli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.
2. E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 10 dalle sponde nel periodo compreso il 1 marzo e il 31 agosto a salvaguardia della riproduzione dell'avifauna.
3. Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente (Art. 50).
4. Per eventuali interventi di potatura e cura degli alberi e della vegetazione si rimanda agli articoli relativi del presente Regolamento.

Art. 52 - SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA MINORI

1. E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 10 dalle sponde nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 agosto a salvaguardia della riproduzione dell'avifauna.
2. Per la salvaguardia dei corsi d'acqua minori, sono applicate anche le norme definite negli artt. 48, 49, 50 del presente Titolo.
3. Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n° 3939 del 06/09/1994 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia - Romagna") e ss.mm. e ii.
4. Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

Art. 53 - SALVAGUARDIA DEI LITORALI SABBIOSI ASSOCIATI AD UN SISTEMA DUNALE

1. Caratteristiche e conservazione dei sistemi dunali

Le spiagge e le dune costiere, sono forme di accumulo di materiale sabbioso, costituite principalmente per azione eolica che si formano in coincidenza di tratti di costa bassa, confinanti verso l'interno con zone pianeggianti e caratterizzati, sul lato marino, dalla presenza di fondali poco profondi. I sedimenti di origine marina, sono continuamente sottoposti all'azione combinata di molteplici agenti fisici, chimici e biologici, fondamentali per la genesi e la strutturazione delle dune.

Una delle caratteristiche più importanti di questo ambiente sono i forti gradienti ambientali, poiché dalla linea di riva, verso l'interno, si osservano notevoli e rapidi cambiamenti dei fattori abiotici. L'aerosol marino e gli effetti del vento e della salsedine diminuiscono progressivamente d'intensità andando dal mare verso l'entroterra, mentre la quantità di materia organica, di umidità e di nutrienti nel suolo hanno un andamento opposto. Si tratta di un ambiente di transizione e di scambio per eccellenza, per di più altamente dinamico, alla cui morfologia contribuiscono moltissimi fattori. Il suo continuo rimodellamento è soggetto a meccanismi evolutivi a breve, medio e lungo termine.

Partendo dalla linea di costa, il primo ambiente deposizionale è quello della battigia, dove si infrangono le onde. Essa è soggetta ad inondazione ad opera del moto ondoso e all'azione del vento. Ad essa fa seguito la spiaggia emersa che ha il suo limite convenzionale verso l'entroterra al piede della duna costiera stabilizzata. Il primo meccanismo di deposizione che innesca la formazione delle dune costiere è rappresentato dall'accumulo, ad opera del vento, delle particelle di sabbia intrappolate nelle prime formazioni vegetali psammofile della spiaggia emersa. In particolare, l'azione di barriera naturale contro il vento esercitata dalle graminacee come *Elymus farctus* e *Ammophila arenaria*, permette il depositarsi dei granelli di sabbia in corrispondenza della parte basale della pianta. Si formano così le prime dune embrionali, che permettono il successivo sviluppo dei cordoni dunali, che vengono stabilizzati dagli apparati radicali della vegetazione.

Il sistema "duna stabile - vegetazione" che in tal modo progressivamente si sviluppa, costituisce una vera e propria barriera contro venti e salsedine provenienti da mare, favorendo le condizioni per lo sviluppo degli ecosistemi e degli habitat retrodunali e alla formazione delle dune stabili.

Le specie vegetali delle dune, definite psammofile, sono dotate di adattamenti fisiologici e morfologici particolari, che permettono loro di crescere sulle sabbie e sopravvivere in un ambiente così limitante. In condizioni indisturbate e lungo i litorali in un buono stato di conservazione, gli habitat psammofili tendono a disporsi lungo questo gradiente, in fasce parallele alla linea di costa e sono strettamente correlati al profilo della spiaggia, all'andamento dei cordoni dunali e alla micro - morfologia.

Il sistema delle dune stabili di norma caratterizzato da ginepreti e fitocenosi legnose a sclerofille sempreverdi.

Gli habitat dunali sono soggetti soprattutto a rischi connessi all'erosione costiera, all'urbanizzazione e alle infrastrutture dei trasporti. Le principali pressioni in questi ambienti sono legate alle attività per il turismo balneare (strade costiere, sviluppo di strutture turistiche e zone residenziali, pulizia degli arenili con mezzi meccanici e livellamento della spiaggia, calpestio, discariche, transito di veicoli sulle dune), ma anche alla diffusione di specie esotiche, all'erosione e ad altre modifiche degli equilibri naturali (drenaggi, opere artificiali di difesa costiera, estrazione di materiali, ecc.).

2. Negli habitat dunali sopra descritti e individuati cartograficamente dagli strumenti urbanistici comunali, gli eventuali interventi previsti vanno ricondotti al rispetto dei concetti e delle dinamiche di cui al precedente comma 1., attraverso misure di conservazione ispirate dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (IUCN, 2012^a; 2012b) quali:
 - a. Ripristino della vegetazione spontanea tipica di questi ambienti, allo scopo di favorire un processo di rinaturalizzazione e connessione con la natura peculiare dei luoghi, attraverso l'adozione di criteri d'intervento che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo di successioni vegetazionali secondarie in continua evoluzione ed adattamento con le dinamiche tipiche di questi ambienti litoranei.
 - b. L'introduzione di alberi, macchie arbustive, siepi naturali, e vegetazione costiera in genere va realizzata attraverso azioni di prevenzione e di controllo delle invasioni biologiche da parte delle specie esotiche, incoraggiando l'uso di specie autoctone psammofile a scopo ornamentale, incentivando la loro coltivazione nei vivai del territorio, utilizzando genotipi locali.
 - c. Mitigazione dell'erosione marina ed eolica, ripristino e miglioramento dell'habitat attraverso interventi locali tesi a tamponare le conseguenze del fenomeno e a salvaguardare i territori costieri dagli effetti anche indiretti dei fenomeni erosivi (inondazioni, intrusione del cuneo salino, distruzione degli ecosistemi dunali).
 - d. Azioni di conservazione delle specie, re-introduzioni, conservazione ex-situ delle entità psammofile di particolare interesse conservazionistico attraverso la reintroduzione e/o la conservazione ex - situ del germoplasma;
 - e. Azioni di educazione e formazione del personale incaricato della gestione e manutenzione dei sistemi dunali, promuovendo iniziative rivolte a studenti e professionisti, ma anche ai comuni cittadini al fine di sensibilizzarli all'importanza del rispetto degli habitat costieri.

TITOLO VIII - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Art. 54 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Riccione promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
2. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Art. 55 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana - Norme di Civile Convivenza ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività straordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 56 - PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E GESTIONE DI AREE VERDI

1. Le forme di collaborazione tra cittadini e l'amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani sono disciplinate dal vigente "Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e per la realizzazione di progetti di pubblica utilità".
2. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

3. La proposta di collaborazione non potrà mai figurarsi come surrogato di servizi pubblici essenziali, che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
4. In particolare, gli interventi di privati su aree verdi e percorsi naturalistici sono disciplinati dall'art. 15 del Regolamento di cui al comma 1.

Art. 57 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. Prima di prendere in carico un'area verde oggetto di patto di collaborazione debitamente sottoscritto, il soggetto sottoscrittore e il Servizio Verde, con il supporto della società incaricata per la gestione del verde pubblico, sottoscrivono un verbale di presa in consegna dell'area. Il verbale, con allegata documentazione fotografica, sarà tenuto agli atti del Servizio Verde.
2. Alla riconsegna dell'area, verrà sottoscritto il medesimo verbale. Rimane salva la facoltà, da parte del Servizio Verde, di incamerare la eventuale fideiussione prestata alla sottoscrizione del Patto di collaborazione per il ripristino dell'area.
3. Su richiesta del Servizio Verde, la società incaricata dal Comune per la gestione del verde pubblico, procedere a periodica verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati ed il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Patto di collaborazione.

Art. 58 - SPONSORIZZAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la realizzazione di progetti di riqualificazione, di arredo, di manutenzione straordinaria aggiuntiva di aree verdi comunali, delimitate e individuate tramite avviso pubblico, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione.
2. La sponsorizzazione è regolata da specifico contratto e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale, per ogni singolo caso, e sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Servizio Verde.
3. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

4. Il contratto di sponsorizzazione può prevedere la corresponsione di un importo monetario per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione, manutenzione straordinaria o arredo, sulla base di un progetto, che dovrà essere approvato e realizzato dall'Amministrazione comunale.
5. La durata dei contratti di sponsorizzazione, le modalità di partecipazione, le aree verdi disponibili per gli interventi, le caratteristiche degli interventi saranno individuate nel Bando e relativi allegati, che verrà approvato con Deliberazione di Giunta comunale
6. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite da definirsi con successivo atto, secondo la procedura di affidamento riportata nei commi successivi.
7. L'affidamento è regolato da apposita convenzione e/o accordo di collaborazione tra le parti e da un disciplinare, e concordato, per ogni singolo caso, con il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Ambiente e sottoscritto dalle parti. La Giunta Comunale, dovrà preventivamente approvare, uno schema tipo del disciplinare e della convenzione e/o accordo di collaborazione.
8. I soggetti interessati dovranno produrre all'ufficio preposto del Comune apposita richiesta in carta semplice contenente la proposta di massima e il relativo progetto di gestione dell'intervento. Qualora la richiesta venga fatta da persona giuridica, essa dovrà contenere, oltre a quanto suindicato, le seguenti informazioni:
 - a) tipologia dell'associazione;
 - b) numero delle persone coinvolte nell'intervento, finalità da perseguire e indicazione de/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale.
9. La durata dei singoli interventi è specificata nella convenzione/patto di collaborazione. Sono vietati i taciti rinnovi. L'Amministrazione potrà sciogliere la Convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento qualora la manutenzione non risultasse conforme a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta. In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto in favore dei soggetti inadempienti che hanno eseguito gli interventi non conformi.

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 59 - VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento spetta in via prioritaria al Servizio Verde che la effettua in sinergia con i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte allo specifico Registro Regionale, secondo le specifiche competenze. La Polizia Locale e i Carabinieri Forestale provvedono ad irrogare le sanzioni previste all'Art. 60 ai trasgressori.
2. Le organizzazioni di volontariato in ambito ambientale in particolare, qualora previsto da apposite convenzioni in cui sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività, sono incaricate, a svolgere in coordinamento con il Servizio Verde la rilevazione e la segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il Servizio Verde, d'intesa con gli organi di vigilanza di cui al comma 1., promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione degli interventi in danno del verde e la diffusione presso la popolazione della cultura e del rispetto dell'ambiente.

Art. 60 - SANZIONI

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni (ai sensi della L.R. 6/04 del 24 marzo 2004, "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale."), purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente. Salvo che il fatto contestato sia previsto dalla legge come reato, le violazioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie secondo l'articolazione di seguito riportata:
 - a. abbattimento alberature non autorizzato (Art. 6 comma 1.) o mancato raggiungimento standard di copertura arborea (Art. 6 comma 7.):

sanzione da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni albero: E' comunque prevista, in aggiunta alla sanzione, la messa a dimora dell'albero o la sua monetizzazione ai sensi del presente Regolamento entro 30gg. dalla contestazione della violazione, ai sensi dell'Art. 6 comma 5.;
 - b. capitozzatura non autorizzata, equiparabile all'abbattimento dell'alberatura (Art. 10 comma 6., secondo periodo): sanzione da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni albero;

- c. mancata richiesta di nulla osta per taglio dell'apparato radicale o potatura (Art. 10 comma 1.): sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00;
 - d. interventi non autorizzati all'interno delle aree di pertinenza delle alberature esistenti (Art. 11 comma 1.), che comportano danneggiamento irreversibile all'apparato radicale: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;
 - e. interventi non autorizzati all'interno delle aree di pertinenza delle alberature esistenti (Art. 11 comma 1.): da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.
 - f. Interventi non autorizzati o realizzazione in difformità delle prescrizioni impartite nella sistemazione di giardini di pregio e di pertinenza e della Città Giardino del '900 (Art. 23 comma 1. e comma 2.): sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00, oltre alle sanzioni previste alla lettera a) per ogni albero abbattuto in assenza o difformità dall'autorizzazione. E' comunque prevista, in aggiunta alla sanzione, la messa a dimora dell'albero o la sua monetizzazione ai sensi dell'Art.3 comma 2 lett. k o come prescritto dall'eventuale autorizzazione.
 - g. mancata ottemperanza alle prescrizioni di autorizzazione all'abbattimento (Art. 6): da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.
 - h. mancata messa a dimora di nuove alberature (sostituzioni e nuovi impianti) entro i termini previsti (Art. 6 comma 12.): da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 600,00, per ogni alberatura in difetto. E' comunque prevista, in aggiunta alla sanzione, la messa a dimora dell'albero o la sua monetizzazione ai sensi dell'Art.3 comma 2 lett. k.
 - i. cagionata instabilità di una alberatura pubblica per scavi non autorizzati senza opportuna regolarizzazione (Art. 17 comma 4.): da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00.
 - j. mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali afferenti la fruizione delle aree sgambamento cani (Art. 44 comma 2.): da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - k. Mancata richiesta di domanda di regolarizzazione dell'abbattimento (Art. 9) sarà punita con la sanzione ammontante da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00. E' comunque prevista, in aggiunta alla sanzione, la messa a dimora dell'albero o la sua monetizzazione ai sensi dell'Art.3 comma 2 lett. k.
2. Posa a dimora di alberi, arbusti ed altre essenze vegetali in area pubblica senza preventivo nulla-osta rilasciato dal Servizio Verde (Art. 20 comma 1.): da un minimo di €

50,00 ad un massimo di € 300,00, con obbligo di ripristino dello status quo ante dell'area interessata.

3. Le inosservanze e i divieti presenti all'interno del vigente Regolamento, non rientranti nelle sanzioni riportate nei commi precedenti, saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 900,00, salvo che il comportamento illecito accertato non costituisca più grave reato.
4. In caso di mancato pagamento della sanzione nei tempi previsti si procederà con l'emanazione dell'ordinanza finalizzata all'esecuzione coattiva di quanto dovuto, fissando il termine entro quando provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno nei confronti dei soggetti obbligati, con successiva emissione di ordinanza-ingiunzione comprensiva del pagamento delle spese sostenute.

TITOLO X - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 61 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Fatto salvo l'attuale stato di fatto del verde cittadino, per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali, Regionali e Comunali vigenti in materia

Art. 62 - ENTRATA IN VIGORE

Ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 - Pubblicazione delle deliberazioni - entrerà in vigore e sarà efficace decorsi giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e verrà inserito nella raccolta dei Regolamenti presente sul sito del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 63 - SALVAGUARDIA

Il regolamento si applica alle domande e alle pratiche edilizie pervenute successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 64 - ABROGAZIONI

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento vengono abrogati i seguenti articoli del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio:

- art. 3.2.3 comma 4. (i primi quattro capoversi di complessive 22 righe);
- art. 3.2.4 comma 1bis.